# IL TENTATIVO RIVOLUZIONARIO

DI

# PASQUALE MURATORI

## A SAVIGNO (BOLOGNA)

## NELL' AGOSTO 1843

---

NOTIZIE E DOCUMENTI

RACCOLTI E PUBBLICATI

DA

DOMENICO BRASINI

BOLOGNA
TIPOGRAFIA FAVA E GARAGNANI
1888

Si vende al prezzo di **L. 1**, a favore del fondo sussidi pei Superstiti combattenti l'8 Agosto 1848, presso la Società di Mutuo Soccorso - *Fraternità Pepoli* -, Via Castiglione N.° 7.

---

I documenti di Protocollo riservato pubblicati nel presente Opuscolo, sono stati comunicati all' Autore dall' Ufficio d' Istruzione del Municipio di Bologna, al quale pervennero da quello di Savigno, per il Museo del Risorgimento Italiano, da fondarsi in detta Città.

# PREFAZIONE

Dei tentativi fatti dai Patrioti Italiani per abbattere il Governo Pontificio, non ultimo è quello di Pasquale Muratori ed altri egregi, conosciuto col nome di — *Tentativo di Savigno* —, perchè svoltosi principalmente in quel Comune.

Questo tentativo è generalmente poco conosciuto, non essendovi (almeno che io sappia) alcuna speciale pubblicazione che lo ricordi.

Pensai quindi di dare alla luce una piccola Cronaca sopra questo fatto, come feci pei combattimenti dell'Agosto 1848, e del Maggio 1849 contro gli Austriaci in Bologna, per render noti, specialmente ai giovani, gli avvenimenti che in certo qual modo prepararono la nostra redenzione politica.

Le notizie per la compilazione di questo mio qualunque lavoro, le raccolsi in buona parte da taluno di coloro che ebbero mano in quel fatto, le desunsi dalle Sentenze della Commissione Militare costituita per giudicare sui fatti stessi, e dall'accurata relazione sul tentativo di Savigno compilata per l'esposizione di Torino

del 1884, dal Signor Massimo Pini Segretario di quel Comune.

Come allegati a questa Cronaca, ho aggiunto diversi documenti che serviranno a meglio far conoscere ed apprezzare quel fatto.

Che se altri più capace di me si fosse accinto all' opera, ne sarebbe certamente sortito un lavoro migliore e più completo; ma ciò non è da attribuirsi che al mio poco sapere, e non a mancanza di buona volontà, avendo fatto del mio meglio acciò il lavoro stesso fosse riescito allo scopo cui era destinato, e cioè di dare pubblicità a questo episodio del Risorgimento Italiano, ed agli Egregi Patrioti, che a rischio della loro vita, lo iniziarono.

Bologna, Febbraio 1888.

Domenico Brasini

---

Il Cardinale Lambruschini Segretario di Stato di Papa Gregorio XVI, con Notificazione 25 Maggio 1843, mentre faceva conoscere, che nelle Città di Bologna e di Ravenna, si commettevano *delitti contro la Forza Pubblica in odio del proprio ufficio osandosi da taluno di oltraggiarla con parole ed ingiurie, e perfino con fatti di aperta resistenza*, istituiva *una Commissione speciale straordinaria mista per giudicare inapellabilmente i prevenuti come autori o complici dei sopraindicati delitti* (allegato N. 1).

Da questi fatti, e da quelli che in seguito si svolsero, viene accertato, che il partito liberale lavorava occultamente onde tener vive le speranze di una rivoluzione per abbattere il Governo Pontificio, come si era tentato nel 1831.

I sintomi di tale movimento, cominciavano a manifestarsi in Bologna nel Giugno di detto anno, quando i Capi del Comitato segreto (fra i quali erano: il Marchese Livio Zambeccari, il Marchese Sebastiano Tanara, il Marchese Pietro Pietramelara, Gaetano Turri tutti di Bologna, Pasquale e Saverio fratelli Muratori di Savigno, Conte Oreste Biancoli di Bagnacavallo, Giovanni Marzori di Castelbolognese) ritennero fosse giunto il momento di agire.

Questi Capi si diedero a far ricerca di aderenti anche fra la gente del popolo sia di Città che di Campagna, e principalmente a Savigno, coll' aiuto di Giovanni Lambertini di Gavignano, di Fini Giuseppe di Savigno e del Sergente della Finanza Pontificia Fangherezzi, stanziato a Savigno stesso. Tutti ebbero poi ordine di trovarsi pronti pel 15 Agosto,

giorno fissato per una sollevazione generale, alla quale dovevano partecipare anche la Romagna, la Toscana e la Lombardia.

Sui primi di Agosto essendo tutto disposto pel tentativo di sommossa, cominciò a spargersi per Bologna la voce che dovesse scoppiare una rivolta; ed in diversi luoghi della Città, e specialmente nella « *Casa di lavoro* », si tenevano conciliaboli in proposito, massimamente da quelli che avevano preso parte ai moti del 1831, i quali sembra che avessero relazione coi Capi del movimento che si voleva tentare.

Il Governo però aveva avuto sentore di questo movimento, (allegato 2) e prendeva misure di precauzione eseguendo diversi arresti di persone sospette in linea politica, e facendo sorvegliare le Caserme Militari per garantirle da un colpo di mano, specialmente quella degli Svizzeri, detta di Santa Agnese, sapendo che questa Truppa era poco ben vista, specialmente al popolo. Fu pure aumentata la forza pubblica in alcuni punti del Circondario e più di tutti, a Savigno, ove si faceva propaganda per ottenere aderenti al moto.

Difatti il 10 di Agosto giunsero in Savigno diversi Carabinieri comandati dal Capitano Castelvetri, allo scopo di arrestare i Capi del movimento, già noti alla Polizia Pontificia, (allegato 3) la quale si riteneva sicura di poterli colà cogliere. Non giunse però che ad arrestare il Sergente di Finanza Fanghezzi, essendosi gli altri dati alla campagna dal 10 dello stesso mese.

Intanto in Bologna dagli aggregati al partito, si lavorava per aiutare la sommossa, eccitando il popolo a prendervi parte. In quei giorni fu sparso per la Città un Proclama manoscritto diretto « *ai Popoli delle Legazioni* » animandoli alla rivolta contro il Governo del Papa ed una mattina per tempissimo, furon trovate affissi ai muri di diverse contrade di Bologna, Coccarde formate con fetuccie a tre colori (Bianco, Rosso e Verde).

Quelli degl' insorti, che come si è detto più sopra, eransi dati alla campagna, andavano ogni giorno aumentando di numero, restando in attesa degli ordini dei lori Capi, e tutti

intenti a munirsi di armi e di munizioni. Erano quindi armati in più modi, anche con armi requisite nelle Case Coloniche ed in altri luoghi, ed erano ben provvisti di munizioni introdotte o fabbricate clandestinamente. Il loro numero ascendeva a circa 80, ed erano mantenuti dai Capi; ma il loro cibo più frequente però era pane e cipolla e poco salume, e vino quando ne potevano trovare. Pernottavano quasi sempre a bivacco sul terreno, e qualche volta nei fienili.

Quando poi Pasquale Muratori, Capo del movimento, venne a conoscere che il Capitano dei Carabinieri Castelvetri, recatosi come si è detto a Savigno per ordine del Governo, aveva iniziato una specie di processo a carico dei rivoltosi, ne fece consapevoli gli altri Capi, e deliberarono di assalire il paese ed impadronirsene, anche per sottrarre dalle mani del suddetto Capitano le carte relative al processo che stava istruendo a loro carico, e farlo prigioniero ritenendolo presso di loro come ostaggio.

Stabilito ciò, la Squadra fu divisa in tre Sezioni, l'una sotto gli ordini di Pasquale Muratori Comandante in capo, l'altra comandata da Turri Luigi, e la terza da Giovanni Marzari detto il Romagnolo; ed avvertiti i gregari che si andava al combattimento contro la forza pubblica, la Squadra si presentò al Borgo di Savigno alle ore 11 antimeridiane del 15 Agosto, dopo una scaramuccia avuta sul torrente Samoggia coi Carabinieri che volevano intercettar loro il passo.

Entrati in Paese presero d'assalto l'Osteria ove eransi trincerati i Carabinieri col Capitano. Il combattimento durò più di un'ora contro i Carabinieri ed i Volontari Pontifici, e cessò dietro offerta di arrendersi fatta dai Carabinieri stessi.

Rimasero morti 4 Carabinieri ed 1 Volontario, e feriti 1 Volontario. Gl'insorti ebbero 3 feriti. Il Capitano dei Carabinieri fu fatto prigioniero con tre Carabinieri e due Volontari. Il Muratori s'impadronì delle carte trovate presso il Capitano, nonchè di quelle esistenti nell'Ufficio Comunale relative all'iniziato processo.

Dagl'insorti furono rispettate cose e persone; ed anzi, avendo decretata la fucilazione del Sergente dei Volontari Ba-

rattini, Farmacista di Savigno, come quegli che aveva denunciato alla Polizia il nome degli affigliati di quel Comune, ascoltarono benignamente la preghiera di una di lui sorella, e secoloro il condussero assieme agli altri prigionieri, allontanandosi dal paese.

Erano da poco partiti quando si accorsero di essere inseguiti da una colonna di Truppa composta di Svizzeri, Carabinieri, Volontari, e Soldati di Finanza, in numero molto superiore al loro, il perchè presi da timor panico, alcuni più non ubbidirono agli ordini del Capo, e cominciarono a sbandarsi. E qui, alcuni dei componenti la Squadra, senza ordine del Capo, fecero fuoco sul Capitano dei Carabinieri Castelvetri che cadde morto da cavallo, e sui Volontari, di cui uno rimase estinto, ed il Sergente Barattini, gravemente ferito.

Disanimati i Capi da questo fatto, si diressero con quelli che gli restarono fidi (una cinquantina fra tutti) sulle alture delle *Pradole* traendo seco in ostaggio i tre prigionieri rimastigli (essendone fuggiti due durante il viaggio) ed ivi rimasero sino al 20 di Agosto, attendendo notizie dai compagni di Bologna per deliberare sul da farsi; notizie che non poterono ricevere essendo stato arrestato il 20 Agosto dai Carabinieri nelle vicinanze di *Calderino*, un Messo portatore di due lettere al Muratori, e di vestiario al Turri. Con una di queste lettere si preveniva il Muratori del numero e qualità delle forze che li inseguivano e si animavano alla resistenza, e coll' altra gli si davano istruzioni sulle marcie da farsi e sopra altre cose.

Accortisi poi di essere stati scoperti dalla Truppa e da questa inseguiti si rimisero in marcia aggirandosi in diversi punti di quelle alture. Il 22 Agosto furon veduti traversare la Strada di Saragozza a poca distanza dell' Osteria del Calza e transitando il Reno, dirigersi alle opposte Montagne in direzione di Paderno, e poscia fermarsi nelle vicinanze di S. Luca, ove ritenendosi sicuri, preso del vino da un Contadino si misero a mangiare. Accortisi però che della Truppa si dirigeva verso di loro dalla parte di S. Luca, e che altra passava il Reno alla Barca di Pontecchio, si rimisero in marcia

senza neanche terminare il vino. Da quelle località Pasquale Muratori inviava una lettera al Comandante le Truppe che lo inseguivano, proponendo una capitolazione. Proseguendo poscia la loro faticosa marcia, sempre inseguiti dalla forza, il 23 di Agosto bivaccavano nelle vicinanze di Lojano, e mangiarono pane e formaggio dirigendosi poscia al Monte delle formiche, ove raggiunti dalle Truppe, furono battuti, lasciando alcuni morti e feriti, e diversi prigionieri (allegato 4).

Dopo ciò, Pasquale Muratori, Capo degl' insorti, ritenendo omai inutile ogni resistenza, sciolse il piccolo corpo dando ad ognuno facoltà di provvedere a sè stesso come meglio avesse potuto, non nascondendogli però che dal canto suo avrebbe tentato di riparare all' estero, il che non senza grave pericolo e difficoltà potè fare nei giorni successivi, sebbene di continuo inseguito dalla forza pubblica.

Sciolta in tal modo la Squadra degl' insorti, molti di essi furono arrestati per la campagna, ed altri arresti furon fatti in Città.

Per giudicare gli arrestati il Cardinale Ugo Spinola Legato di Bologna, con Notificazione 26 Agosto 1843 (allegato N. 5) nominò una Commissione Militare « *perchè con giudizio sommario ed inappellabile pronunci sulla sorte dei colpevoli.* »

Ciò per altro non impedì a quelli non ancora arrestati ed ai loro compagni di Città rimasti ignoti alla Polizia, di promuovere altri tentativi.

Difatti nella notte dall' 8 al 9 Settembre 1843 si riunirono fuori Porta Maggiore armati di fucili, tromboni, pistole ed anche di forcali di ferro, ed in parte disarmati, col disegno di marciare sopra Imola.

Avevano dei Capi, che essi chiamavano Generale, Colonello, Capitano, ecc. Speravano poter condurre a loro la Truppa di linea Pontificia, e di avere il concorso degli abitanti della Campagna. Il loro piano era d' impossessarsi di Imola e far prigionieri quell' Arcivescovo ed il Cardinale Legato di Ravenna che vi si trovava, e di proclamare la decadenza del Governo Papale.

Messisi in marcia, si recarono a diverse case di villici, e vi presero Archibugi ed altre armi, e poscia al suono di una tromba marina, si ricomposero marciando in colonna lungo la Via postale.

Giunti a S. Nicolò, si impadronirono della Caserma ove vi erano due Dragoni impossessandosi di alcune armi e di due cavalli, ed incontrati il Brigadiere ed altro Dragone a cavallo, tolsero al Brigadiere armi e cavallo e tirarono al Dragone più colpi di fucile, dai quali rimase ferito. Poscia continuarono la marcia verso Imola e giunti a poca distanza di detta città, i Capi li fecero fermare per recarsi più avanti onde disporre quanto poteva occorrere per entrarvi, e gli ingiunsero di attenderli, lasciando loro le istruzioni per ritirarsi verso le colline, in caso che non fossero ritornati. Impazienti i rimasti, del ritorno dei loro Capi, si avvicinarono maggiormente alla Città, ma non vedendo alcuno che loro venisse incontro si divisero prendendo diverse direzioni, abbandonando taluni le armi per via. Non pochi furono arrestati dai Volontari Pontifici di Castel S. Pietro, altri furono arrestati in appresso dai Carabinieri, ed altri compresi i Capi, poterono sfuggire alle ricerche della forza.

Taluni di questi ultimi, cercarono di riannodare le relazioni coi compagni che si trovavano in Città non ancora caduti in potere della Polizia, e qualcuno arditamente s' introdusse in Bologna per tale scopo, sortendone ancora, dopo di aver combinato di tentare un ultimo colpo, la sera del 3 Ottobre. Coloro che erano fuori di Città vi si introdussero alla spicciolata per Porta Lame, ed unitisi agli altri si trovaron tutti nel Borgo S. Pietro in numero di 17 armati di tromboni, archibugi corti e pistole. Aggregatisi taluni abitanti di detta Strada, attesero una Pattuglia composta di Carabinieri e Svizzeri, la quale soleva passare ogni sera sperando con ciò d' indurre quei popolani e cittadini a prender parte alla sommossa. Giunta la Pattuglia al loro tiro, fecero contro la medesima una scarica, ferendo due Carabinieri ed uno Svizzero. La Pattuglia non ristette di rispondere facendo fuoco contro i rivoltosi, uno dei quali rimase ferito. Non avendo poi gli

abitanti corrisposto al tentativo, gl'insorti si misero in fuga tentando, specialmente quelli che eran venuti di fuori, di guadagnare la campagna.

Dietro ciò, il Governo fece eseguire molti arresti di persone sospette di aver preso parte a questi tentavi, assoggettando li arrestati alla procedura della Commissione Militare. I risultati di tali procedure si leggono nelle sei Sentenze qui unite, emanate dalla Commissione stessa. (Allegati 6 all' 11).

Non tutti però i sospetti di aver preso parte ai suddescritti morti caddero nelle mani della Polizia, che diversi di questi poterono mettersi in salvo. Per averli in suo potere, il Governo tentò ogni mezzo, ponendo perfino una *taglia* di 300 scudi romani per ognuno degli otto riconosciuti per capi rivoluzionari, i di cui nomi si leggono nell' elenco dei contumaci qui trascritto (e nell'Allegato 12).

IMPUTATI CONTUMACI

Colla *taglia,* ossia premio di Scudi 300 per ognuno, *a chi li consegnerà, o ne farà conseguire l' arresto.*

1. Biancoli Conte Oreste d'anni 36 Possidente di Bagnacavallo.
2. Marzari Giovanni di Romagna d' anni 25.
3. Muratori Dottor Pasquale d'anni 36 Possidente di Savigno.
4. Muratori Saverio d' anni 33 Possidente e Meccanico di Savigno.
5. Pietramelara Marchese Pietro d' anni 39 Possidente di Bologna.
6. Tanara Marchese Sebastiano d' anni 28 Possidente di Bologna.
7. Turri Gaetano d' anni 38 Possidente e Ramaio di Bologna.
8. Zambeccari Conte Livio d'anni 40 Possidente di Bologna. (Vedi allegato 12).

Senza la *taglia* o premio ecc.

1. Bassani Alessandro di Bologna d' anni 32 Possidente.
2. Bottrigari Dottor Gaetano d'anni 40 Possidente di Bologna.
3. Carpi Anselmo Israelita d'anni 28 di Bologna Possidente.
4. Colombarini Gaetano d' anni 32 Studente di Bologna.
5. Colombarini Raffaele d'anni 30 di Bologna.

6. Giugni Luigi detto il Tintoretto d' anni 27 Macellaro di Bologna.
7. Gullini Luigi detto Fgnino d' anni 30 Canepino di Bologna.
8. Lambertini Giovanni d' anni 24 Agente villico di Gavignano.
9. Monari Vincenzo d' anni 33 Domestico di Bologna.
10. Morini Gaetano d' anni 30 Impiegato di Bologna.
11. Righi Dottor Giovanni d' anni 40 Possidente di Bologna.
12. Rossi Luigi di Bologna...... Domestico.
13. Saragoni Pasquale di Romagna d' anni 36 Flebotomo.
14. Vicinelli Gaetano d' anni 30 Tessitore di panni di Bologna.
15. Zani Francesco d' anni 34 Copista di Bologna.
16. Zanardi Carlo d' anni 34 Possidente di Bologna.

I processati per questi fatti furono 116 come risulta dall' unito Elenco indicante i nomi dei medesimi, ed i risultati della procedura. Unendo ai 116 processati i 24 contumaci, si ha un totale di 140 individui ufficialmente ritenuti implicati in questo tentativo, il quale servì certamente di impulso a quelli che avvennero in seguito fino al compimento dell' Unità ed Indipendenza d' Italia.

## Elenco degl' individui che ebbero parte diretta o indiretta nei fatti politici del 1843 (Tentativo di Savigno), che furono sottoposti a processo, e poscia Condannati o Dimessi dal carcere.

1. **Aldrovandi Geremia** del fu Ermenegildo d' anni 23 di Bologna Sartore, condannato alla galera per anni 5. Sentenza 11 Marzo 1844.
2. **Alessandrini Carlo** di Francesco di Bologna d' anni 30 Computista, condannato alla galera perpetua. Sentenza 22 Gennaio 1844.
3. **Amadei Luigi** di Antonio di Bologna d' anni 33 Bigliardiere, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
4. **Barigazzi Giuseppe** fu Angelo di Bologna d' anni 29 Barbiere, condannato ad un anno d' opera pubblica. Sentenza 28 Giugno 1844.

5. **Barozzi Luigi** fu Giovanni di Bazzano d'anni 26 Sartore, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
6. **Bernardi Luigi** di Giovanni di Bologna d' anni 17 Canepino, condannato alla galera per anni 5. Sentenza 11 Marzo 1844.
7. **Bernagozzi Biagio** di Felice di Bologna d'anni 32 Pollarolo, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
8. **Bernardi Celestino** di Giovanni di Bologna d' anni 25 Gargiolaro. Dimesso. Sentenza 11 Marzo 1844.
9. **Bennassi Francesco** fu Pier Antonio di Vergato d' anni 40 Possidente, condannato alla galera per anni 5. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
10. **Bonmartini Annibale** fu Lorenzo di Bologna d' anni 38 Sensale. Dimesso. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
11. **Boschetti Petronio** fu Giovanni di Bologna d' anni 21 Lavandaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
12. **Bonetti Antonio** di Giuseppe di Bologna d' anni 29 Impagliatore, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
13. **Bellusi Caetano** di Bartolomeo di Cento d'anni 27 Guardia Campestre, condannato a 3 anni d' opera pubblica. Sentenza 28 Giugno 1844.
14. **Brazzetti Pietro** fu Giovanni di Bologna d'anni 34 Commerciante. Dimesso. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
15. **Brini Cesare** fu Domenico di Bologna d' anni 23 Sarto, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
16. **Bruni Tommaso** di Gioacchino di Bologna d' anni 21 Canapino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 11 Marzo 1844.
17. **Bonfiglioli Pietro** fu Antonio di Bologna d' anni 24 Capestraro, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
18. **Cacciari Pietro** fu Domenico di Bologna d' anni 16 Calzolaio, condannato a tre anni di detenzione. Sentenza 22 Gennaio 1844.

19. **Canè Gaetano** di Pietro di Bologna d'anni 20 Canapino, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
20. **Cappellani Federico** di Silvestro di Bologna d'anni 21 Falegname, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
21. **Caroli Leopoldo** fu Odoardo di Villa Fontana d'anni 37 Cursore, condannato a 5 anni d' opera pubblica. Sentenza 28 Giugno 1844.
22. **Castellari Giuseppe** di Felice di Castel S. Pietro d'anni 21 Calzolaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
23. **Casolani Giovanni** di Alessio di Bologna d'anni 31 Facchino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
24. **Cavalieri Giuseppe** fu Angelo di Bologna d' anno 38 Impiegato, condannato a due anni d' opera pubblica. Sentenza 28 Giugno 1844.
25. **Cavazza Angelo** fu Natale di Bologna d' anni 33 Cambiavalute, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
26. **Comellini Raffaele** di Gaetano di Bologna d' anni 23 Falegname, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
27. **Costa Gaetano** fu Battista di Bologna d' anni 25 Ebanista, condannato alla Galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
28. **Costa Luigi** fu Battista di Bologna d' anni 20 Cameriere, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
29. **Conti Domenico** di Antonio di Bologna d'anni 23 Facchino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
30. **Chiari Carlo** fu Giacomo di Bologna d'anni 30 Facchino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
31. **Cervellati Angelo** di Luigi di Bologna d' anni 18 Imbianchino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 11 Marzo 1844.

32. **Cuppini Filippo** di Pietro di Bologna d'anni 21 Barbiere. Dimesso. Sentenza 11 Marzo 1844.
33. **De Maria Giulio** fu Giuseppe di Bologna d'anni 37 Sensale, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
34. **Dondarini Ferdinando** di Guglielmo di Bologna d'anni 23 Falegname, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
35. **Dotti Francesco** di Guglielmo di Bologna d'anni 24 Facchino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
36. **Ferrari Paolo** di Vincenzo di Bologna d'anni 23 Macellaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
37. **Fortunati Giuseppe** di Gaetano del Sasso d'anni 23, Contadino. Dimesso. Sentenza 11 Marzo 1844.
38. **Frabboni Antonio** fu Serafino di Bologna d'anni 24 Canapino, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
39. **Gabrielli Luigi** fu Sebastiano di Bologna d'anni 33 Fornaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
40. **Galli Luigi** fu Giuseppe di Bologna d'anni 20 Beccaio, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
41. **Gamberini Antonio** fu Pietro di Bologna d'anni 44 Facchino, condannato alla galera per anni 20. Sentenza 22 Gennaio 1844.
42. **Gardenghi Giuseppe** fu Giacomo di Bologna d'anni 24 Gargiolaro, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 26 Giugno 1844, eseguita mediante fucilazione alle spalle il 16 Luglio 1844.
43. **Ganassi Raffaele** fu Giovanni di Bologna d'anni 18 Facchino, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1887.
44. **Ghetti Cesare** fu Pompeo di Bologna d'anni 46 Emanuense, condannato alla galera per anni 5. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

45. **Giordani Valentino** di Pietro di Bologna d' anni 22 Impagliatore, condannato alla galera per anni 20. Sentenza 22 Gennaio 1844.
46. **Golfieri Vincenzo** di Romualdo di Bologna d' anni 24 Fabbro ferraio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
47. **Govoni Giuseppe** fu Ferdinando di Bologna d' anni 21 Falegname, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844, eseguita mediante fucilazione alle spalle il 7 Maggio 1844.
48. **Grotti Angelo** fu Egidio di Bologna d'anni 21 Calzolaio, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
49. **Guzzini Giuseppe** fu Luigi di Vergato d' anni 39 Possidente, condannato alla galera per anni 8. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
50. **Lelli Luigi** di Giuseppe di Bologna d' anni 19 Lanino, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
51. **Landi Raffaele** fu Pietro di Bologna d' anni 23 Capestraro, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844, eseguita mediante fucilazione alle spalle il 7 Maggio 1844.
52. **Lambertini Pietro** fu Emidio di Bologna d' anni 21 Muratore, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
53. **Lelli Giovanni** di Giuseppe di Bologna d'anni 22 Lanino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
54. **Lelli Vincenzo** di Giuseppe di Bologna d' anni 50 Facchino. Dimesso. Sentenza 11 Marzo 1844.
55. **Manservisi Angelo** fu Romualdo di Bologna d' anni 38 Litografo, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
56. **Manservisi Gaetano** fu Romualdo di Bologna d' anni 32 Tessitore, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 11 Marzo 1844.
57. **Mariotti Ignazio** fu Innocenzo di Bologna d'anni 21 Macellaio, condannato alla galera per anni 20. Sentenza 22 Gennaio 1844.

58. **Marchesi Gaetano** fu Giuseppe di Bologna d' anni 25 Fabbro ferraio, condannato alla galera per anni 20. Sentenza 22 gennaio 1844.
59. **Marisaldi Giuseppe** di Luigi di Bologna d' anni 20, Canapino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
60. **Marzocchi Luigi** fu Nicola di Bologna d' anni 25 Calzolaio, condannato alla galera perpetua. Sentenza 22 Gennaio 1844.
61. **Matarozzi Eliseo** figlio spurio di Gaetana Muratori d'anni 16 studente, condannato a 3 anni di detenzione. Sentenza 22 Gennaio 1844.
62. **Masi Antonio** di Pietro di Castel S. Pietro d' anni 20 Pettinaio, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 11 Marzo 1844.
63. **Masina Giuseppe** fu Vincenzo di Bologna d' anni 43 Barbiere, condannato alla galera per anni 6. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
64. **Marti Taddeo** fu Antonio di Bologna d' anni 38 Tipografo. Dimesso. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
65. **Mazzoni Giuseppe** di Domenico di Bologna d' anni 23 Possidente, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
66. **Masetti Cesare** di Luigi di Bologna d' anni 24 Beccaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
67. **Minghetti Giuseppe** fu Camillo di Bologna d' anni 30 Facchino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844, eseguita mediante fucilazione alle spalle il 7 Maggio 1844.
68. **Mazzoni Luigi** fu Domenico di Bologna d' anni 22, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
69. **Minelli Raffaele** fu Gio. Battista del Sasso d' anni 36 Possidente, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 26 Giugno 1844.

70. **Montanari Guerino** fu Antonio di Navarino d' anni 48 Battirame. Dimesso. Sentenza 22 Gennaio 1844.
71. **Morelli Claudio** di Gio. Pietro di Bologna d' anni 20 Studente, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
72. **Monari Lodovico** fu Pietro di Bologna d' anni 26 Facchino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844, eseguita mediante fucilazione alle spalle il 7 Maggio 1844.
73. **Monetti Giuseppe** fu Domenico di Bologna d' anni 22 Contadino. Dimesso. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
74. **Monari Leopoldo** di Antonio di Bologna d' anni 22 Gargiolaro, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
75. **Monetti Giuseppe** fu Angelo di Monte S. Pietro d' anni 33 Agrimensore, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
76. **Natali Natale** di Antonio di Bologna d' anni 29 Canapino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
77. **Nanni Antonio** fu Mauro di Bologna d' anni 21 Facchino, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 11 Marzo 1844.
78. **Nanni Francesco** di Pier Domenico di Porretta d' anni 32 Possidente, condannato alla galera per anni 8. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
79. **Nannini Onofrio** di Gaetano di Bologna d' anni 26 Pittore, condannato alla galera perpetua. Sentenza 22 Gennaio 1844.
80. **Palmieri Dott. Pietro** fu Francesco di Vergato d' anni 41 Medico, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
81. **Priori Luigi** di Benedetto di Bologna d' anni 29 Facchino, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.
82. **Rabbi Adamo** di Angelo di Bologna d' anni 23 Pettinaro, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.

83. **Rabbi Giuseppe** di Angelo di Bologna d' anni 28 Facchino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844, eseguita mediante fucilazione alle spalle 7 Maggio 1844.
84. **Reggiani Giuseppe** di Luigi di Bologna d' anni 23 Ebanista, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
85. **Ricci Luigi** di Domenico di Bologna d' anni 29 Calzolaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
86. **Reggiani Odoardo** di Giuseppe di Bologna d' anni 21 Macellaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
87. **Roppa Antonio** di Giuseppe di Monte S. Giovanni d' anni 26 Garzone. Dimesso. Sentenza 11 Marzo 1844.
88. **Rossi Luigi** di Vincenzo di Bologna d' anni 20 Beccaio, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
89. **Rossi Giovanni** fu Gio. Paolo del Sasso d' anni 48 Locandiere, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.
90. **Rigattini Matteo** di Pietro di Bologna d' anni 33 Facchino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
91. **Saja Domenico** fu Antonio di Bologna d' anni 25 Contadino, condannato alla galera per anni 20. Sentenza 11 Marzo 1844.
92. **Sarti Giovanni** fu Luigi di Castel S. Pietro d' anni 29 Cameriere, condannato alla galera per anni 20. Sentenza 22 Gennaio 1844.
93. **Serenari Angelo** di Giacomo di Bologna d' anni 24 Pastarolo, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.
94. **Scorzoni Paolo** di Pietro d' anni 32 di Bologna Facchino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.
95. **Squarzini Teodoro** fu Giacomo di Bologna d' anni 20

Falegname, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 22 Gennaio 1844.

96. **Tagliavini Gaetano** di Pietro di Bologna d'anni 23 Calzolaio, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.

97. **Tarozzi Giuseppe** di Innocente di Bologna d'anni 23 Muratore, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 11 Marzo 1844.

98. **Trenti Giuseppe** di Vincenzo di Bologna d'anni 22 Sensale, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.

99. **Trenti Leonardo** di Adamo di Bologna d'anni 34 Possidente, condannato alla galera per anni 10. Sentenza 11 Marzo 1844.

100. **Turri Luigi** fu Giuseppe di Bologna d'anni 34 Possidente, condannato alla galera per anni 5. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

101. **Turzi Antonio** fu Filippo di Ferrara d'anni 22 Tessitore, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 11 Marzo 1844.

102. **Turzi Pietro** fu Filippo di Ferrara d'anni 23 Tessitore, condannato alla galera per anni 20. Sentenza 22 Gennaio 1844.

103. **Venturi Luigi** dello Spedale Esposti di Bologna d'anni 23 Calzolaio. Dimesso. Sentenza 11 Marzo 1844.

104. **Ventura Gaetano** fu Lorenzo di Bologna d'anni 27 Facchino, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.

105. **Venturi Longanesi Giovanni** fu altro Giovanni di Russi d'anni 31 Possidente, condannato a 5 anni d'opera pubblica. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

106. **Venturi Longanesi Agostino** fu Giulio di Russi d'anni 55 Possidente, condannato a 6 anni d'opera pubblica. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

107. **Venturi Longanesi Scipione** di Agostino di Russi d'anni 28 Possidente, condannato ad anni uno d'opera pubblica. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

108. **Vignaferri Dottor Giacomo** fu Gaetano di Bologna d' anni 41 Medico, Possidente, condannato alla galera per anni 5. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

109. **Violi Filippo** di Gaetano d' anni 27 di Bologna Possidente, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

110. **Veronesi Giuseppe** di Paolo di Bologna d'anni 23 Calzolaio, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844, eseguita mediante fucilazione alle spalle il 7 Maggio 1844.

111. **Veronesi Luigi** di Giuseppe di Bologna d'anni 21 Birocciaio, condannato alla galera in vita. Sentenza 11 Marzo 1844.

112. **Verri Angelo** fu Giuseppe di Bologna d' anni 34 Facchino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.

113. **Zani Angelo** fu Giuseppe di Zola d' anni 30 Canepino, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.

114. **Zani Dottor Gaetano** fu Giovanni di Bologna d' anni 37 Chirurgo. Dimesso. Sentenza 4 e 5 Novembre 1844.

115. **Zani Valentino** fu Gaetano di Bologna d' anni 28 Falegname, condannato alla galera per anni 15. Sentenza 22 Gennaio 1844.

116. **Zaniboni Massimiliano** fu Giovanni di Bologna d' anni 22 Zigaraio, condannato alla morte di esemplarità. Sentenza 11 Marzo 1844.

---

# ALLEGATI

## Allegato 1.

NOTIFICAZIONE

*LUIGI per la misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. Romana Chiesa Card. Lambruschini Abbate di S. Maria in Farfa, Gran Priore in Roma del S. M. Ordine Gerosolimitano, della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI Segretario di Stato ecc. ecc.*

È da qualche tempo che in alcuni luoghi delle due Provincie di Bologna e di Ravenna si commettono delitti contro la Forza pubblica in odio del proprio ufficio, osandosi da taluni di oltraggiarla con parole ed ingiurie, e perfino con fatti di aperta resistenza. Questi delitti che tanto afflissero l'animo clementissimo della Santità di Nostro Signore non hanno potuto non richiamare l'attenzione del Governo, il quale ha però la soddisfazione di sapere che pochi malintenzionati ne sono gli autori, mentre le intiere popolazioni con la più alta indignazione li detestano.

Volendo pertanto Noi farli ad ogni costo cessare, e liberare i fedeli e pacifici abitanti delle due Provincie dai mali che ad essi ne derivano, dopo avere inteso l'oracolo della viva voce di Nostro Signore, emaniamo le seguenti disposizioni:

1.° Qualunque delitto della nominata specie, che d'ora in poi venga commesso nelle due Provincie di Bologna e di Ravenna, sarà punito coll'aumento di uno ed anche di due gradi della pena ordinaria nei modi stabiliti nella vigente Legislazione a seconda delle circostanze più o meno gravanti che concorreranno nel caso.

2.° È istituita una Commissione speciale straordinaria mista, che avrà la sua residenza in Bologna, per giudicare inappellabilmente i prevenuti come autori o complici dei sopra indicati delitti. Sarà essa formata di cinque Giudici, de' quali due Togati, e tre Militari, oltre il Procuratore Fiscale, un Difensore ed il Cancelliere: i Giudici poi che la compongono sono i seguenti:

Conte Cav. Avv. Luigi Salina, Presidente del Tribunale di appello per le quattro Legazioni.

Avv. Francesco Colognesi, Giudice del suddetto Tribunale.

Cav. Colonnello Marco Aurelio Bonafede, Comandante di Piazza in Bologna.

Cav. Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo dei Carabinieri nelle quattro Legazioni.

Cav. Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante il 3° Squadrone dei Dragoni Pontifici in Bologna.

3.° Per l'assunzione degli atti occorrenti la Commissione adoprerà li processanti delle rispettive Curie, purchè talvolta per la specialità dei casi non si stimasse di eleggere un processante straordinario.

4.° Ultimato il processo, i pervenuti saranno tradotti nelle Carceri del luogo ove risiede la Commissione. Il processo sarà comunicato al difensore di officio, oppure a quello nominato dall'inquisito, qualora venga approvato dalla Commissione.

5.° Nel termine di dieci giorni, senza alcuna dilazione, sarà proposta la Causa. Interveranno gl'inquisiti singolarmente innanzi la Commissione, per avere da loro gli analoghi schiarimenti, ma non si ammette tra essi, o coi testimoni il confronto personale.

6.° La decisione si formerà a maggioranza di voti. Le sentenze saranno motivate, e redatte entro le 24 ore. Dovranno indi trasmettersi alla Segreteria di Stato per le ulteriori Sovrane disposizioni, e quando non vengano dati ordini in contrario, saranno affisse in tutti i Capoluoghi delle due Provincie.

7.° Contro i contumaci si procederà al giudizio, ed alla sentenza, osservate le norme del Regolamento Organico di Procedura Criminale in tutto ciò, che non si oppone alle presenti disposizioni.

Roma dalla Segreteria di Stato, li 27 Maggio 1843.

L. Card. LAMBRUSCHINI.

## Allegato 2.

N. 1212 P. R. Polizia. Circolare.

*Ill.mo Signore.*

Alcune voci si sono sparse negli scorsi giorni che una banda di sconsigliati volesse tentare in questa Città un colpo per derubare e saccheggiare. Nulla accadrà di sinistro perchè il Governo è in grado di contenere ogni insensato tentativo. La pubblica Forza è più che bastante ed è pronta. La Città è pienamente tranquilla, tutti vedono il progetto con indignazione e lo addimostrano.

Ciò le serva di norma e per smentire ogni voce falsa che si divulgasse e mi creda

Di V. S.

Bologna li 4 Agosto 1843. Aff.mo per servirla

Il Legato U. P. Cardinal SPINOLA.

Al Sig. Governatore di Bazzano.

Reg. N. 61 R. P.

Bazzano li 6 Agosto 1843.

Per copia conforme - COLIZZI Gov.

Sig. Priore Comunale di Savigno.

N. 363 Tit. 9.

Savigno li 6 Agosto 1843.

Si paghi l'espresso e si cerchi di rimettere in calma la Popolazione, smentendo le precorse voci.

Il Priore
A. Bartolini.

## Allegato 3.

LEGAZIONE DI BOLOGNA

N. 62 Prot. S. Circolare.

GOVERNO DI BAZZANO

*Ill.mo Signore.*

Secondo fu alla S. V. Ill.ma manifestato colla Legatizia Circolare N. 1212 devo in adempimento de' miei doveri soggiungere, che al Governo è noto esservi nella di lei Comune dei soggetti di quella qualità nella Circolare stessa contemplati, e che non cessano operare, e tener de' maneggi tendenti a riuscire nel riprovevole e criminoso ideato progetto, ed è perciò che io non posso dispensarmi di raccomandare alla di Lei attività, zelo e fiducia in procurare con ogni mezzo che è in suo potere di troncare qualunque manovra, informarsi accuratamente di tutto, e specialmente dove, per avventura si riunisce gente di tal fatta, e se vi fossero luoghi nei quali si trovasse deposito di armi, e di munizioni, polveri, ed altro adatto a pervenire al turbamento della pubblica quiete e regnante buon ordine, e tosto denunciarlo a questo Governo, onde possa all'opportunità provvedersi.

Nella certezza che la S. V. Ill.ma coopererà con tutta l'energia al mantenimento della pubblica sicurezza e tranquillità e di rendermi con tutta prontezza informato di quanto vi si opponesse passo all'onore di rassegnarmi con distinta stima.

Della S. V. Ill.ma

Dalla Residenza in Crespellano li 7 Agosto 1843.

Dev.mo Obb.mo Servitore
Colizzi Gov.

Ill.mo Sig. Priore Comunale di Savigno.

N. 364 Tit. 9.

Savigno li 8 Agosto 1843.

Si operi di conformità.

Il Priore
A. Bartolini.

## Allegato 4.

Il Comandante la 1ª Colonna Mobile nella Montagna Bolognese.

*Ill.mo Signore,*

Mi è duopo pregare la bontà della S. V. Ill.ma a rilasciarmi Certificato che spieghi ed attesti come la Colonna da me comandata il giorno 15 Agosto p. p. sia giunta in tempo a liberare dall' inevitabile eccidio il Brigadiere Paolini ed 8 suoi Carabinieri, i quali si erano liberati e nascosti alla Tintoria Accarisi perchè perseguitati dai Briganti, e ridotti in istato di non più difendersi per mancanza di munizioni, come in seguito di questa operazione io piombassi sopra Savigno, e vi giungessi poco dopo l' assassinio commesso dei nostri Carabinieri, e vi liberassi il Carabiniere Laffi: così obbligassi i malviventi a non più discendere sul paese, e ridonassi la calma a quegli abitanti. Come pochi giorni appresso io discendessi nuovamente dalle Pradole a Savigno perchè avevo avuto avviso che i Briganti vi volevano fare ritorno per saziare la loro sete di sangue sull' infelice Sergente Barattini, per cui io giunsi in tempo a farlo trasportare sotto sicura scorta a Bologna, a raccogliere le Carte d' Ufficio dell' infelice Capitano e gli effetti dei Carabinieri, e come in seguito di questo ben inteso movimento non osassero i Briganti discendere a Savigno tuttochè in quel giorno fossero alla Badìa. Come infine venisse gravemente ferito uno dei Briganti dal Distaccamento di Paolini, come io raccolsi alcune sue armi abbandonate sul terreno, e come infine la mia Colonna tenendo sempre dietro le pedate di costoro li abbia impedito di marciare su Bazzano, come sembra si fossero proposti, e come per le indefesse marcie ed insecuzioni della mia Colonna i Briganti stessi presero altra direzione.

Ciò è pura verità, ed io non domando nè il falso, nè l' esagerato. La stimo troppo per non offenderla: ho troppo onore per non permettermi una indebita domanda. Ma è il desiderio di procurare ai miei dipendenti il meritato guiderdone, e la considerazione del Governo, che mi spinge a questa ricerca perchè altri non si faccia grande sulle fatiche e pericoli della mia Colonna.

Di Vostra Signoria Ill.ma.

Dalla Fontana 9 Settembre 1843.

Dev.mo Servo
Cav. Ten. Freddi.

Ill.mo Sig. Priore Comunale di Savigno.

« Rescritto. » N. 404 Tit. 9.

12 Settembre 1843.

Si rilasci il richiesto Certificato sussistendo pienamente i fatti entroscritti.

Il Priore
A. Bartolini.

## Allegato 5.

GOVERNO PONTIFICIO

NOTIFICAZIONE

*UGO PIETRO, del Titolo de' Santi Silvestro e Martino ai Monti, della S. R. C. Prete Cardinale SPINOLA, Legato Apostolico della Città e Provincia di Bologna.*

Mentre questa Provincia dalla Sovrana clemenza alle Nostre cure affidata godeva e gode al pari delle limitrofe Legazioni l'inestimabile bene della tranquillità pubblica, e mentre questa colta e popolosa Città in ogni maniera palesa di apprezzarlo abborrendo da ogni idea di disordine, alcuni scellerati concepirono il perfido disegno di eccitare fra noi sconvolgimenti, adescando con denaro ed insane promesse di preda poca mano di gente tratta dalla classe più miserabile.

Veniva a cognizione del Governo l'iniqua trama, e ordinava l'arresto degli autori: alcuni caddero in potere della Giustizia, altri si resero contumaci, e si allontanarono; pochi infine si diedero al disperato partito di riunire una banda di traviati e porvisi alla testa, infestando la parte montana della Provincia.

Vigile il Governo a garantire la pubblica quiete, e le private sostanze, si mise in istato di piombare sopra coloro che avessero osato qualunque criminoso tentativo, e spedì Forza per distruggere i radunati malviventi. Costoro in fatti furono scacciati da quelle parti dove si erano confugiati, e dove commisero sanguinari e nefandi delitti. Inseguiti senza posa persino nelle più alte Montagne, alcuni ne sono stati fatti prigioni, altri feriti o uccisi, ed un avanzo si è gettato sul Territorio Toscano ove in parte già cadde nelle mani delle Forze Granducali.

Vedeste voi stessi, o Bolognesi, quanto vi abbiamo esposto. Siete testimoni del buon ordine perfettamente mantenuto nell'interno di questa Città e nelle altre parti di questa Provincia. Noi siamo oltremodo contenti poichè in tale occasione abbiamo sempre più conosciuto l'ottimo Vostro Spirito, e vi abbiamo veduti tutti indignati contro il malvagio disegno di pochi diretto a turbare l'ordine e la pace del paese, e fare rapina delle sostanze dei pacifici cittadini. Felici di vedervi preservati da meditati disordini, ci conforta ora che più non abbiate a temerne.

Riposate sulla vigilanza del Governo e sulla sua Forza Militare, che tutta ha gareggiato in ardore e perfetta armonia per liberarvi da gente sì perniciosa e malvagia. E mentre noi sapremo sceverare le vittime di una semplice e momentanea seduzione, abbandoniamo a tutto il rigore della giustizia i rei di sì gravi delitti.

A questo effetto, d'appresso gli ordini impartitici dal Superiore Governo, abbiamo nominato e nominiamo una Commissione Militare composta dei sotto notati soggetti, perchè con giudizio sommario ed inappellabile pronunci sulla sorte dei colpevoli.

Cav. Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo de'Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente.

Cav. Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontificii nelle quattro Legazioni.

Cav. Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia de' Carabinieri della Provincia di Bologna.

Cav. Capitano Angelo Ruvinetti, Comandante la Sesta Compagnia de' Dragoni Pontificii.

Cav. Capitano di Linea Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano.

Bologna, 26 Agosto 1843.

U. P. Card. SPINOLA.

A. GAMBERINI Segr. Gen.

## Allegato 6.

GOVERNO PONTIFICIO

SENTENZA

*In nome di Sua Santità Papa Gregorio XVI. Felicemente regnante.*
*Lunedì 11 marzo 1844.*
*La Commissione Militare sedente in Bologna*
*Istituita con Notificazione*
*dell' E.mo e Rev.mo Sig. Cardinale* UGO PIETRO SPINOLA
*Legato Apostolico della Città e Provincia di Bologna*
*delli 26 agosto 1843.*

Composta degl' ill.mi signori

Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo de'Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente;

Cavaliere Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontificii nelle quattro Legazioni;

Cavaliere Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia dei Carabinieri nella Provincia di Bologna;

Capitano Ignazio Saracinelli, Comandante la prima Compagnia

terzo Battaglione Fucilieri, regolarmente sostituito al sig. Capitano Ruvinetti impedito;

Cavaliere Capitano Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano

Tutti in qualità di Giudici

Presente l' Ill.mo signore

Avv. Attilio Fontana, Commissario Straordinario, Giudice Relatore;

Coll' assistenza del signor

Dott. Pietro Piselli Attuario Commissario

Convocata in una delle Camere di sua Residenza nel Palazzo Apostolico Legatizio per discutere, e decidere la causa

In Punto

D' insurrezione e ribellione contro il Sovrano ed il Governo, per avere i Prevenuti avuto parte attiva e dolosa

1.° Nella banda armata insorta dall' 8 al 24 agosto 1843 nelle parti montane della Provincia, e numerosa di oltre a sessanta individui;

2.° Nel combattimento di essa banda contro la legittima forza Carabinieri, accaduto il 15 agosto suddetto colla uccisione di quattro Carabinieri, e colle successive uccisioni di un Capitano Carabinieri e di un Volontario Pontificio, e mortali ferite ad un Sergente dei Volontari Pontificii, caduti in potere dei ribelli;

3.° Nella banda armata che la notte dell' 8 al 9 settembre 1843 marciò da Bologna sopra Imola;

4.° Nella conventicola armata che la sera 3 ottobre 1843 in Bologna in via Borgo S. Pietro, mediante appostamenti, trasse fucilate contro una pattuglia composta di Carabinieri e di Svizzeri, causando ferite di pericolo, e di qualche, e senza pericolo a tre individui della medesima

Contro

*Gl' imputati della* 1.ª, 2.ª, 3.ª *e* 4.ª *parte:*

VERONESI GIUSEPPE, detto *Mezzafica,* del vivente Paolo, di anni 23, celibe, nato e domiciliato in Bologna, abitante nel Borgo S. Marino, calzolaio, arrestato nel 25 febbraio 1844.

MONARI LODOVICO, detto *il Pretino,* del fu Pietro, d' anni 26, ammogliato, senza prole, nato e domiciliato in Bologna, abitante nel Borgo S. Pietro, facchino, arrestato la sera dell' 8 novembre 1843,

LELLI LUIGI, detto *Manetti,* del vivente Giuseppe, d' anni 19 compiti, nato e domiciliato in Bologna, celibe, abitante nel Borgo S. Pietro, lanino, arrestato la sera dell' 8 novembre 1843.

LANDI RAFFAELE, detto *Zuccherino,* del fu Pietro, d' anni

23, celibe, bolognese, abitante nel Borgo S. Pietro, capestraro, arrestato la notte del 25 al 26 ottobre 1843.

*Gl' imputati della* 1.ª 2.ª *e* 4.ª *parte:*

RABBI GIUSEPPE, detto *Rabbietto*, del vivente Angelo, d'anni 28, ammogliato, senza prole, nato e domiciliato in Bologna, abitante nel Borgo S. Pietro, facchino, arrestato il 10 ottobre 1843.

RABBI ADAMO, detto *Coteghino*, del vivente Angelo, d'anni 23, ammogliato, senza prole, bolognese, abitante in Borgo S. Pietro, pettinaro, arrestato nel 10 ottobre 1843.

DONDARINI FERDINANDO, detto *Dondarinetto*, del vivente Giuseppe, d'anni 23, celibe, nato e domiciliato in Bologna, abitante in Borgo S. Pietro, falegname, arrestato il 4 novembre 1843.

*Gl' Imputati della* 1.ª, 2.ª *e* 3.ª *parte:*

BONFIGLIOLI PIETRO, detto *Patacchino*, del fu Antonio, di anni 24, scapolo, nato in S. Egidio, domiciliato in Bologna, abitante in via Mascarella, capestraro, arrestato il 19 settembre 1843.

*Gl' Imputati della* 1.ª *e* 2.ª *parte:*

MINGHETTI GIUSEPPE, del fu Cammillo, d'anni 30, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, con un figlio, abitante in via Borgo S. Pietro, facchino, arrestato il 24 agosto 1843.

GOVONI GIUSEPPE, detto *Sputacchiolo*, del fu Ferdinando, di anni 21, celibe, nato e domiciliato in Bologna, falegname, arrestato il 25 agosto 1843.

CASOLANI GIOVANNI, detto *il Curato*, del vivente Alessio, d'anni 31, ammogliato, senza figli, nativo della Pieve di Missano, domiciliato in Bologna, abitante nel Borgo S. Leonardo, facchino, arrestato la notte del 17 al 18 agosto 1843.

VENTURA GAETANO, detto *il Croato*, del fu Lorenzo, d'anni 28, celibe, bolognese, abitante in via Pelaccani, facchino, arrestato il 20 agosto 1843.

LAMBERTINI PIETRO, del fu Emilio, d'anni 21 compiti, bolognese, abitante in via Fondazza, celibe, muratore e facchino, arrestato la sera del 29 gennaio 1844.

ZANIBONI MASSIMILIANO, detto *l' Omarino*, del fu Giovanni, d'anni 22, nato e domiciliato in Bologna, celibe, garzone macellaro, arrestato il 24 agosto 1843.

MAZZONI LUIGI, del vivente Domenico, d'anni 22, ammogliato, senza prole, bolognese, abitante in via Nuova di S. Carlo fabbricatore di zigari, arrestato il 24 agosto 1843.

CONTI DOMENICO, detto *il Ghirro*, del vivo Antonio, d'anni 23, celibe, bolognese, abitante nel Borgo S. Leonardo, facchino, arrestato il 16 settembre 1843.

SCORZONI PAOLO, detto *Pirocetta* o *Piriciolla*, del vivente Pietro, d' anni 32, nato e domiciliato in Bologna, abitante nel Borgo San Leonardo, ammogliato, con prole, facchino, arrestato il 29 agosto 1843.

REGGIANI GIUSEPPE, del vivente Luigi, d' anni 23, celibe bolognese, abitante in via Mascarella, ebanista, arrestato il 20 ottobre 1843.

LELLI GIOVANNI, detto *Tanone*, del vivente Giuseppe, d'anni 22, celibe, bolognese, abitante in Borgo S. Pietro, lanino, arrestato il 3 settembre 1843.

MONETTI GIUSEPPE, del vivo Domenico, d' anni 22, nato a Scopeto, domiciliato al Tignano, celibe, contadino, costituitosi spontaneamente il 5 settembre 1843.

GANASSI RAFFAELE, del fu Giovanni, d' anni 18 compiti, celibe, nato e domiciliato in Bologna, abitante in via Borge San Leonardo, facchino, arrestato il 24 agosto 1843.

*Gl' Imputati della* 1.ª *e* 3.ª *parte:*

DE MARIA GIULIO del fu Giuseppe, d' anni 37, nato e domiciliato in Bologna, abitante in via Nuova di S. Carlo, ammogliato con prole, già fornaio, ora sensale, arrestato l' 11 settembre 1843.

SAJA DOMENICO, del fu Antonio, d' anni 25, celibe, nato a S. Lorenzo di Ronco, domiciliato all' Amola, abitante in luogo detto Bell' occhio, contadino, arrestato il 7 ottobre 1843.

ALDROVANDI GEREMIA, del fu Ermenegildo, d' anni 23, celibe, nato e domiciliato a Crespellano, sartore, arrestato il 9 ottobre 1843.

FORTUNATI GIUSEPPE, del vivente Gaetano, d'anni 23, scapolo, nato e domiciliato nel Comune del Sasso, abitante al Molino di Baiocco, contadino, arrestato il 2 ottobre 1843.

VENTURI LUIGI, detto *il Bastardo*, d' ignoti genitori, dello Spedale di Bologna, d' anni 23, ammogliato, senza prole, calzolaio, costituitosi nel 1.° ottobre 1843.

*Gl' Imputati della* 1.ª *parte:*

GALLI LUIGI, detto *Marigelli*, del fu Giuseppe, d' anni 20 compiti, celibe, nato e domiciliato in Bologna, abitante nel Borgo S. Apollonia, garzone beccaio, arrestato il 25 agosto 1843.

VERONESI LUIGI, detto lo *Schiccio*, ed anche *il figlio del Villano*, del vivente Giuseppe, d' anni 21, celibe, bolognese, abitante in via Torleone, birocciaio, arrestato nel 9 ottobre 1843.

PRIORI LUIGI, detto *Zizla*, del vivente Benedetto, d' anni 20 compiti, celibe, bolognese, facchino, arrestato il 29 agosto 1843.

TAGLIAVINI GAETANO, del vivente Pietro, d'anni 23, celibe, nato e domiciliato in Bologna, calzolaio, arrestato il 29 agosto 1843.

TAROZZI GIUSEPPE, del vivo Innocente, d'anni 23, ammogliato, con prole, bolognese, abitante nel Borgo S. Pietro, muratore e legatore di canape, arrestato la notte del 15 al 16 agosto 1843.

BAROZZI LUIGI, del fu Giovanni, d'anni 26, celibe, nativo di Bazzano, domiciliato in Bologna, sartore, arrestato il 24 agosto 1843.

TURZI ANTONIO, del fu Filippo, d'anni 22, nativo di Ferrara, domiciliato in Bologna, celibe, tessitore di lane, arrestato la notte del 15 al 16 agosto 1843.

NANNI ANTONIO del fu Mauro, d'anni 21, celibe, bolognese, abitante in via Torleone, facchino, arrestato il 24 agosto 1843.

TRENTI LEONARDO, del vivente Adamo, d'anni 20 compiti, bolognese, celibe, garzone beccaio, e carreggiatore, arrestato il 24 agosto 1843.

MASI ANTONIO, detto il *Romagnolino*, del vivente Pietro, di anni 20 compiti, celibe, nato a Castel S. Pietro, domiciliato in Bologna, fabbricatore di pettini, arrestato la notte del 15 al 16 agosto 1843.

MANSERVISI ANGELO, del fu Romualdo, d'anni 38, celibe, nativo di Macaretolo, domiciliato in Bologna, litografo, arrestato il 23 agosto 1843.

MANSERVISI GAETANO, del fu Romualdo, d'anni 32, scapolo, nativo di Macaretolo, domiciliato in Bologna, tessitore, arrestato il 23 agosto 1843.

BRUNI TOMMASO, detto *Piangolino* o *Smergolone*, del vivente Gioachino, d'anni 21, celibe, bolognese, abitante in via Mascarella canapino, arrestato il 15 agosto 1843.

BERNARDI LUIGI, del vivente Giovanni Maria, d'anni 17, nato e domiciliato in Bologna. abitante fuori di porta Saragozza, celibe canapino, costituitosi il dì 5 settembre 1843 spontaneamente.

BERNAGOZZI BIAGIO, del vivente Felice, d'anni 32, ammogliato, con prole, bolognese, abitante in Borgo S. Pietro, scortichino e pollarolo, arrestato il 16 agosto 1843.

ROPPA ANTONIO, del vivente Giuseppe, d'anni 26, nato a Monte S. Giovanni, domiciliato all'Amola, celibe, garzone domestico, arrestato il 3 settembre 1843.

BERNARDI CELESTINO, del vivente Giovanni Maria, d'anni 25, nato e domiciliato in S. Paolo di Ravone, celibe, gargiolaro, arrestato nel 22 agosto 1843.

CUPPINI FILIPPO, del vivente Pietro, nato e domiciliato in

Bologna, d'anni 21, ammogliato, con prole, barbiere, arrestato nel 15 agosto 1843.

*Gl' Imputati della 4.ª parte:*

GROTTI ANGELO, del fu Egidio ,d'anni 21 compiti, nato ai Ronchi di Mezzolara, domiciliato in Bologna, ammogliato, senza figli, calzolaio, detto *il fratello del Cappellano della Mascarella*, arrestato il 18 ottobre 1843.

FRABBONI ANTONIO, detto *Cicchettino*, del fu Serafino, di anni 24, bolognese, celibe, canapino, arrestato il 4 ottobre 1843.

CANÈ GAETANO, denominato *Pizzino* del vivente Pietro, di anni 20 compiti, celibe, nato a S. Giovanni di Calamosco, domiciliato in Bologna, canapino, arrestato il 10 ottobre 1843.

MINARDI LEOPOLDO, detto *la Gaggia,* del vivente Antonio, d'anni 22, celibe, nato in Bologna, ivi domiciliato, abitante nella via Borgo S. Pietro, gargiolaro, arrestato il 7 ottobre 1843.

CERVELLATI ANGELO, del vivente Luigi, d'anni 18 compiti, celibe, nato in Bologna, ivi domiciliato, abitante nella via Borgo S. Pietro, imbiancatore, arrestato il 7 ottobre 1843.

LELLI VINCENZO, denominato *Bruschi,* del vivente Giuseppe, d'anni 30, ammogliato, senza prole, nato in Bologna, ed ivi domiciliato, abitante nella via Borgo S. Pietro, facchino, arrestato la sera del 7 ottobre 1843.

Ascoltato il Divino Sagrifizio;

Recitate le solite preci;

Letto il ristretto fiscale;

Veduti gli atti in proposito costrutti;

Letta la Sentenza di questa Commissione Militare del giorno 22 gennaio 1844;

Il Giudice Commissario Relatore sig. Avv. Attilio Fontana, premessa una compendiosa informazione delle risultanze processuali, ha esternato il suo voto in fatto ed in diritto.

Sentiti gli Illustrissimi Signori Avv. Prof. Raffaele Giacomelli e Carlo Avv. Monti, che spiegarono i mezzi di difesa rispettivamente di tutti i prevenuti, avendo avuto per ultimi la parola.

Ritiratisi tanto il sig. Giudice Relatore, quanto li predetti Signori Difensori, e rimasti soli i signori Giudici coll' assistenza dell' infrascritto Attuario Commissario.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Mentre da più anni la Città e Provincia di Bologna godevano, come le altre dello Stato Pontificio, il bene della tranquillità, i ne-

mici della Religione, del Trono e dell' ordine pubblico, che non ristettero mai dalle loro macchinazioni e trame, presumendo nei mesi di giugno e luglio prossimi passati 1843 di essere giunti all' istante per potersi sottrarre alla sommessione dovuta all' augusto Sovrano e Padre, cospiravano per nuove pubbliche sciagure. Fra essi un Livio Zambeccari, un Sebastiano Tanara, un Pietro Pietramellara, li fratelli Pasquale e Saverio Muratori, Gaetano Turri, tutti di Bologna, un Oreste Biancoli di Bagnacavallo, un Giovanni Marzari di Castel Bolognese, ed altri, apparvero dei più operosi nel valersi di ogni riprovevole mezzo al suaccennato delittuoso fine. Principalmente si diedero a sovvertire la plebe, ed erano riusciti ad attrarre al loro partito una mano di contrabbandieri e diffamati ladroni, fra' quali un Matteo Pranzini, detto *Morotti*, un Luigi Giugni, detto *Tintoretto*. Uniformandosi quindi alle costoro abitudini, e ponendo in non cale quanto avvi di più sacro ed inviolabile, si proponevano, siccome ulteriori mezzi atti a raggiungere lo scopo, di aprir carceri ai malfattori, di liberare da ogni vincolo e da ogni giudiziaria misura i precettati e contumaci per infami delitti, di dar luogo a saccheggi e rapine nelle pubbliche e private casse, e di trucidare tanti quanti avessero reputato alieni a cosiffatte enormità. Soccorsero però la sapienza e la rettitudine dell' Eminentissimo e Rev.mo Preside della Provincia Sig. Cardinale Ugo Pietro Spinola con energiche disposizioni preservatrici della pace, e dell' ordine. Per esse i cospiratori furono istantaneamente distornati nei loro divisamenti; e perseguitati dalla Forza, in parte furono arrestati e in parte evasero. Taluni, e cioè li Muratori, il Turri, un Carlo Zanardi, ed il Marzari (già fuggiasco dal paese natale per sanguinari delitti) si abbandonarono a più disperato partito. Presumendo di poter mandare ad effetto il preconcepito disegno, il dì 8 agosto, armandosi si diedero alla campagna dalle parti montane di Calderino, associati alli tre famigerati contumaci per furti ed altri delitti comuni Gaetano Vicinelli, Giuseppe Veronesi, e Lodovico Monari. Condussero seco loro anche li Giuseppe Monetti, e Luigi Bernardi, nipoti per parte di sorelle dei Muratori. Quindi col mezzo delli Giugni e Pranzini, e di un Giulio De Maria, e di altri, poterono chiamare ed unire a loro non pochi (fra i quali i prevenuti) o contumaci, o precettati, o facinorosi, e per ogni maniera pregiudicati in materia criminale. Tutti costoro venivano adescati colle anzidette promesse della apertura delle carceri, delle liberazioni dai precetti, dei saccheggi, delle rapine, e di copiosa mercede, non senza essere fatti consapevoli di dovér giungere con tali mezzi

allo scopo della ribellione, a quello cioè di scuotere il freno della sommissione dovuta al Sovrano ed al suo Governo, resistere alle Leggi, distruggere la legittima Forza, e pretendere, com' essi dicevano, libertà. Costoro (tranne Filippo Cuppini e pochi altri, ritiratisi all' aspetto della Forza) vi si fermarono, vi agirono con caparbietà e ferocia loro propria, nè se ne allontanarono se non se dispersi a mano a mano dalle armi Pontificie, che tanto energicamente e dappresso li inseguivano scacciandoli dai monti e boschi di Calderino, e respingendoli di monte in monte fino alla Romagna, ove poi il dì 24 agosto, sopra Castel del Rio, rimasero interamente disfatti. A moltissime privazioni e disagi soggiacquero durante il brigantaggio. Benchè ad ognuno di loro all' atto dell' arruolamento fosse promesso un soldo, pure nessuno l' ebbe mai. Solo furono tutti alimentati a spese dei capi. Il loro cibo più frequente fu pane e cipolla, e poco salume. Pernottarono quasi sempre a bivacco sul nudo terreno, e di rado in qualche fienile. Trovaronsi in continuate disastrose marcie o fughe a traverso di monti, e nell' imminente pericolo di essere o presi od uccisi. Pure nella speranza del promesso bottino ne erano tolleranti. Fu per altro fra essi alquanto di mal umore nei giorni 13 e 14 agosto: ma questo per difetto d' armi, e vi provvidero i Capi, andandole a requisire forzosamente nelle case dei pacifici abitanti di quei contorni. Di munizioni fabbricate ed introdotte clandestinamente erano forniti ed attendevano di giorno in giorno numerosi rinforzi d' uomini e di danaro, e vi speravano. Intanto un solo pugno di Carabinieri a Savigno il dì 15 agosto era stato segno alla loro ferocia; imperocchè essendo da essi con numero tre volte maggiore di forza improvvisamente assalito, e malgrado della lunga e disperata opposta resistenza, cadde vittima della più atroce barbarie. I Capi della banda, informati dell' esistenza di tale picchetto in Savigno, avevano concepito il disegno di attaccarlo, distruggerlo, ed impadronirsi delle sue armi. Ne avevano resi consapevoli tutti i loro, e premunendoli individualmente di munizioni, li avevano condotti con frettolosa marcia alla fazione. Passando da talune case, vi avevano requisite armi ed anche denaro, sebbene poi quest' ultimo alquanto tempo dopo fosse restituito. Meno taluni dei rivoltosi che o all' annunzio di doversi battere contro la Forza, o all' aspetto di questa, si diedero alla fuga e si ritirarono, tutti gli altri avevano seguìti volonterosi i Capi. Parte del conflitto avvenne sul torrente Samoggia, e colà il Carabiniere Lambertini essendo caduto a terra ferito, nè potendo quindi fuggire, venne raggiunto dalla massa dei faziosi, e tra questi un

tale (che fu indicato per Giuseppe Govoni) gli scaricò sopra una pistola e l'uccise. Poco dopo recatasi la massa dei faziosi in Savigno, e presa di assalto l'osteria ove stavano chiusi altri Carabinieri, uccisero il Carabiniere Luppi, non ostante che, obbedendo egli all'intimazione ed al grido degli assalitori, gettasse abbasso le armi da una finestra; indi sorpresi nella loggia del piano superiore di quell'osteria il Carabiniere Pedretti, e il Brigadiere Marzari, mentre già inermi davansi a discrezione, e chiedevano in grazia la vita, il primo fu ucciso, per quanto vuolsi, dal prevenuto Giuseppe Minghetti, e l'altro da altri faziosi, che entravano con impeto traendo fucilate. Il Capitano Cavaliere Castelvetri, li Carabinieri Domenichetti, Pascoli e Lazzari, non che Antonio Barattini Sergente dei Volontari Pontificii furono presi e fatti prigioni. Sono indicibili le ingiurie sofferte da quest'ultimo. Chi gli diede uno schiaffo, chi gli sgrillettò contro una pistola sebbene senza effetto, chi gli tirò i peli del mento, e chi protestava di volerlo istantaneamente fucilare: ed il facevano, se una di lui sorella (poichè come Farmacista egli abitava in Savigno) accorrendo con disperate grida e ginocchioni davanti i Capi, non avesse per lui interceduto. I faziosi condussero i prigionieri come in trionfo nella piazza di Savigno essendosi prima impadroniti delle loro armi, di quelle degli uccisi, com'anche di tre cavalli, l'uno del Capitano, e gli altri dei Carabinieri Pedretti e Lazzari. Invasero pure e depredarano di non poche armi militari la casa del Barattini. Arrestarono un Volontario Pontificio per nome Giovanni Ferrari di Bazzano, che, essendo mandato al Capitano con superiori dispacci, giungeva a Savigno ignaro dell'accaduto. Quei dispacci annunziavano l'imminente arrivo di bastevole Forza, e quindi i faziosi disposero ed effettuarono tosto la loro partenza. Due di essi, Giovanni Casolani, e Gaetano Ventura, nel combattimento avevano riportate gravi ferite, e furono lasciati a Savigno. Ad un terzo, il Pranzini detto *Morotti* (che poi in altro scontro parziale colla Forza si ebbe la morte), rimasto pure, ma lievemente, ferito, venne procurato un mezzo di trasporto per seguirli. Si diressero a quella medesima parte d'onde erano provenuti salendo per la parrocchia di Merlano. Tradussero seco loro i prigionieri, avendo fatto montare sul proprio cavallo il Capitano, e giovandosi degli altri due li Pasquale Muratori e Gaetano Turri. Marciavano con quest'ordine: Turri e Muratori avanti col Capitano in mezzo; il Sergente Barattini, ed il Volontario Ferrari, strettamente legati assieme con funi, venivano dopo; e i tre Carabinieri, sciolti, ma circondati per ogni dove dalla massa dei ribelli,

li seguivano. Pasquale Muratori andava promettendo salva la vita al Capitano; ma fatto breve tratto di via, il Capo Marzari detto *Giannino il Romagnolo,* improvvisamente l'uccise con un colpo di fucile. Nel tempo stesso Saverio Muratori, ed altri faziosi con più esplosioni facevano cadere l'uno sull'altro il Ferrari ed il Barattini, quello morto, e questo semivivo, e gravissimamente ferito. Tali atrocità non arrestarono punto la marcia dei faziosi, che procedevano oltre coll'ordine di prima. Solo Pasquale Muratori si dolse col Marzari dell'arbitraria commessa uccisione del Capitano; ma il Turri s'intromise, e i due Capi immantinente riconciliaronsi. I faziosi ritennero presso di loro i tre Carabinieri, che fecero spogliare dei loro uniformi. L'uno d'essi, il Pascoli, potè il dì dopo fuggirsene precipitandosi arditamente da un dirupo, e ritornare al suo Corpo in Città. Il Carabiniere Lazzari, inabile ad un lungo cammino, fu lasciato libero col dono di uno scudo e sotto condizione che non avesse più servito il Governo, e si restituì pur esso al Corpo. Fece il medesimo pochi dì dopo il Domenichetti quando potè anch'egli fuggire, poichè aveva intanto dal 18 al 20 agosto dovuto far parte di una spedizione col Capo Marzari, e colli prevenuti Giuseppe Rabbi, Giuseppe Veronesi, Lodovico Monari, Raffaele Landi, e Raffaele Ganassi. Costoro si erano distaccati dalla massa dei faziosi coll'intendimento di cercare per trucidarlo un tale tenuto in concetto, com'essi dicevano, di spia. Vagarono a tal fine due giorni, ma infruttuosamente, ed ebbero d'uopo di ricongiungersi alla banda, e con essa fuggire, inseguita com'era per ogni dove. A tali malvagità di opere corrispondevano le parole e gli scritti dei faziosi. Di fatto il dì 20 agosto veniva dai Carabinieri sorpreso ed arrestato nelle parti di Calderino un messo spedito dal prevenuto Giulio De Maria alli Capi Muratori e Turri. Era esso portatore di due lettere dirette al Muratori, e di effetti di vestiario al Turri. Con una delle lettere si preveniva il Muratori del numero e qualità delle Forze destinate all'inseguimento della banda, e si animava questa all'impresa, al sangue ed alla strage dei Carabinieri, Dragoni e Svizzeri: — *Non abbiate pietà* (gli si diceva) *ai primi perchè italiani, nè crediate siano mai per noi ..... nè marciano contro voi per farvi grazia, e il plico lo diceva .... e la pietà più grande sia di fare ostaggi, la testa dei quali deve farsi giuocare nei punti più critici.* — Coll'altra gli si davano istruzioni e norme sulle marcie da farsi, sui paesi da percorrere, e sul modo onde requisire *dai Comuni e dagl' individui contrari denari e cavalli pel bisogno.* In appresso facevasi circolare per Bologna un manoscritto

proclama diretto ai popoli delle Legazioni, e con enfatiche parole vi si esprimevano insensate e calunniose querele contro il Governo e i legittimi suoi rappresentanti, e coi più delittuosi modi si eccitavano altri alla rivolta, e ad accorrere in aiuto della predetta banda, che si chiamava uno *stuolo di fratelli decisi a prezzo del loro sangue di affrettare l' istante della rigenerazione da Dio stesso segnato.* Ma i faziosi della montagna, che precipitosamente fuggivano, scemavano di giorno in giorno d' uomini e di mezzi; ed il Capo Pasquale Muratori da Monte Paderno osava scrivere una lettera al Comandante in Capo delle Colonne mobili (che nondimeno senza indugio lo inseguiva), proponendo una capitolazione. In questa chiedeva un generale perdono per tutti i suoi, e per sè *tre mila scudi in contante in rimborso delle spese, un diploma medico-chirurgico, ed un passaporto.* Per ultimo dal confine del Bolognese colla Romagna ardiva pure di scrivere a Superiore Autorità in Ravenna prevenendola del suo ingresso in quella Legazione col promettere di astenersi da qualunque ostilità. Sciolti poscia i faziosi, e del tutto dispersi, i Muratori e gli altri Capi evasero ed emigrarono. Il solo famigerato Luigi Giugni rimase alla testa delli già principali suoi cooperatori Gaetano Vicinelli, Giuseppe Gardenghi, Luigi Gullini, tuttora contumaci, Giuseppe Veronesi, Lodovico Monari, Luigi Lelli, Pietro Bonfiglioli, Raffaele Landi, e Domenico Saja detenuti. Ritornando tutti a queste parti, vagarono per alcun tempo in conventicola, evitando sempre l' incontro della Forza, ma mantenendo vive le corrispondenze con altri dei loro in Bologna. Per queste il Capo Luigi Giugni, presi seco li soli Vicinelli e Saja, nel 5 del susseguente settembre veniva a segreto parlamento col nominato Giulio De Maria e con un incognito fuori di Porta Lamme. Fu allora che si arruolò ed assoldò con tutti i suoi, ricevendo dal De Maria un acconto di sei scudi, ad una nuova banda che si stava istituendo per marciare, come poi fece la notte dell' 8 al 9 di quel medesimo mese sopra Imola. Intorno a che, richiamandosi ora quanto si espose nella precedente Sentenza di questa Commissione del 22 gennaio 1844, si aggiunge solo che il Giugni ed i suoi, in tale seconda banda pure, presero una principal parte. Fu esso lo esecutore del disarmo di due Dragoni al posto di S. Nicolò e fu esso che s' impadronì di uno dei cavalli dei Dragoni medesimi. Di più anche dopo lo scioglimento di questa seconda banda, con parte de' suoi tornò di nuovo nel Bolognese, quivi occultando e trafugando il rapito cavallo. Riprendeva le corrispondenze di prima in città, ove taluni de' medesimi suoi seguaci venivano introducendosi

clandestinamente, a suscitarvi e mantenervi lo spirito rivoluzionario. Vagò per qualche tempo dalle parti di Calderino, Scopeto, Rasiglio e Pradole, e colà facendo ricerche dei fratelli Muratori, ed affettando di aver seco a poca distanza numeroso stuolo di compagni, otteneva viveri sebbene con pagamento. Erano seco rimasti in allora i soli Vicinelli e Saja; tutti gli altri suoi seguaci se n' erano tornati in Bologna. Essendo colli due predetti il dì 25 settembre si imbattè nelli Luigi Venturi calzolaio, e Geremia Aldrovandi sartore, entrambi di quelle montagne, oziosi e vagabondi: Li prese e tenne seco, più giovandosi dell' Aldrovandi, a tutto il 30 di quel mese. In tal giorno prendendo in sospetto di spia il Venturi, lo assalì con forti percosse di bastone, e lo fece precipitare, non lievemente ferito, da un dirupo. Intanto accadeva in Bologna che i compagni e aderenti del Giugni, i quali appartenevano tutti alla così detta biricchinaglia della via Borgo S. Pietro, avessero fatto tra essa progressi colle istigázioni, esaltandola a nuovi eccessi. Avevano quindi designata la sera del 3 ottobre per qualche loro impresa, e in quella sera li Giugni e Vicinelli mossero alla volta della città, arrivando alla porta Lamme circa nell' ora prima di notte. Poco dopo quell' ora formossi in via Borgo S. Pietro una conventicola di 17 persone tutte armate di tromboni, corti archibugi e pistole. Furono ben distinti e conosciuti fra le medesime li Gaetano Vicinelli, Giuseppe Veronesi, Giuseppe Gardenghi, Lodovico Monari, Luigi Lelli, Raffaele Landi, Ferdinando Dondarini, Giuseppe e Adamo fratelli Rabbi, Angelo Grotti, Antonio Frabboni, Angelo Cervellati, Gaetano Canè, Leopoldo Minardi. Tutti costoro, ed altri incogniti, si appostarono dietro le colonne del portico, ed attendendo una pattuglia di dieci individui composta di Carabinieri e di Svizzeri, la quale soleva passare in ogni sera alle nove e mezzo circa, giunta che fu a breve distanza, le fecero contro una scarica, ferendo gravemente due Carabinieri e uno Svizzero. Gli altri della pattuglia non ristandosi all' assalto trassero contro i faziosi, e li ponevano in fuga coll' averne ferito uno nella persona del nominato Frabboni, che sull' istante si fece tradurre allo spedale. Anche la sera otto dello stesso mese furono esplose armi da fuoco contra due sentinelle Svizzere ed un picchetto Carabinieri, la prima in via San Donato, la seconda presso il Sacro Monte di Pietà, ed il terzo nel vicolo Brina. Il solo Brigadiere Comandante del picchetto rimase colpito nel petto da due palle, che, perforandogli l' uniforme, non giunsero per avventura a penetrare più oltre ed a ferirlo. Nè potendo i colpevoli più lungamente sfuggire alle continuate e diligenti

ricerche della Polizia, e della Forza Carabinieri, per mezzo delle quali erano pure caduti e caddero in potere della giustizia gli altri prevenuti, cessarono i disordini.

Considerando che i premessi fatti rimasero pienamente stabiliti in processo da più confessioni *in caput proprium* di prevenuti fra loro concordi, e in ogni loro parte verificate, da moltissime altre confessioni, sebbene qualificate, da giudiziali ispezioni, perizie ed esperimenti, da una bastevole prova testimoniale, e da urgentissimi indizi;

Considerando che i fatti stessi presentano tutti gli estremi dell'enorme su enunciato delitto colle addiette gravanti qualità, come venne rispettivamente ad ogni prevenuto contestato;

Considerando in via di diritto che per le Leggi in vigore, e precisamente pel disposto degli articoli 84 e 85 del Regolamento penale 20 settembre 1832, nel concreto caso havvi la pena di morte di esemplarità, e il condannato perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all'epoca del commesso delitto;

Considerando che a termini dell'art. 13 del precitato Regolamento soltanto i correi e complici di un delitto, il dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo, si è manifestato minore di quello degli Agenti principali, sono puniti da uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi Agenti principali;

Considerando che ad attenuare alquanto il dolo dei prevenuti, e ad alleviare il peso delle prove, i Signori Difensori nelle loro elaborate deduzioni, indarno pretesero di sostenere: 1. che si debbano i prevenuti ritenere, non come correi ed agenti principali ma come sedotti, e trascinati a guisa, come dissero *di tante pecore* al conflitto di Savigno; 2. che le confessioni qualificate dei prevenuti non potessero scindersi, nè valutarsi in danno altrui; 3. che in fine la giurata deposizione di un unico testimonio deponente di estragiudiziali confessioni udite nelle carceri da taluni detenuti fosse inattendibile, come quella che è riprovata dalla Costituzione del Sommo Pontefice Benedetto XIV, 29 marzo 1744, e dall'Enciclica del Sommo Pontefice Pio VI 23 agosto 1780. Imperocchè non può ammettersi alcuna seduzione nei prevenuti tosto che ebbero, com'è provato, precedente scienza del delitto e dei mezzi enormemente delittuosi che dovevano adoperare per commetterlo, come pure non può ammettersi che fossero trascinati al conflitto di Savigno, essendochè vi andarono anzi volonterosamente, ben istruiti di quanto dovevano operare contro la Forza, e premuniti d'armi e munizioni atte a distruggerla, e taluni che non vollero a loro esempio bruttarsi di

quel delitto, se ne poterono astenere senza ostacolo, ritirarsi e restituirsi alle loro case. E quanto alle confessioni qualificate di non pochi dei prevenuti, sarebbe apprezzabile la massima dei Difensori, qualora il Fisco mancasse di altri elementi, ma non nel concreto caso in cui si ebbero più confessioni *in caput proprium* di correi, e bastevoli giurate deposizioni di testimoni, per mezzo delle quali si potè chiarire e sceverare il vero dal non vero. Nè può meglio valutarsi la eccezione relativa all'anzidetto testimonio, il quale non fu già artatamente messo in carcere con quelli che seco lui confessarono, nè fu esaminato mentr'esso era tuttora detenuto; lo fu venti e più giorni dopo la sua liberazione, e legalmente introdotto, e lo fu in causa e per titolo dalla Legge eccettuato; ma messo anche a parte il deposto di lui, il processo offre tante e tali luminose prove onde aversene quella pienezza e sufficienza della certezza morale che rimove dall'animo del Giudice ogni ragionevole esitazione;

Considerando che al massimo della colpabilità nel delitto in discorso giunsero tutti coloro, i quali intervennero e presero parte attiva nel deplorabile suddetto avvenimento di Savigno del 15 agosto 1843, e che è provato v'intervenissero, e vi prendessero attivissima parte, con quel freddo sommo dolo, che accompagna ogni più orribile delittuosa azione, li prevenuti Giuseppe Veronesi, Lodovico Monari, Raffaele Landi, Luigi Lelli, Giuseppe Rabbi, Adamo Rabbi, Ferdinando Dondarini, Pietro Bonfiglioli, Giuseppe Minghetti, Giuseppe Govoni, Massimiliano Zaniboni, Luigi Mazzoni, Domenico Conti, Pietro Lambertini, Giovanni Casolani, Gaetano Ventura, Paolo Scorzoni, Giuseppe Reggiani, Giovanni Lelli, Giuseppe Monetti e Raffaele Ganassi. Che se li prenominati Veronesi, Monari, Lelli Luigi, Landi, i Rabbi, Dondarini e Bonfiglioli perseverarono più a lungo nel delitto, e si resero quindi responsabili di ulteriori eccessi ciò non iscema punto la colpabilità negli altri che tanto prima caddero in potere della giustizia, che quindi non poterono più a lungo delinquere, e che tutta avevano già esaurita la gravezza del dolo coi commessi sanguinari misfatti di Savigno. Nè all'inquisito Giuseppe Monetti giova l'essersi presentato spontaneo alle carceri il dì 5 settembre 1843, per non essere questa una delle circostanze attenuanti il delitto dalla legge contemplate; e d'altronde egli si diede a tal partito quando già era interamente sciolta e disfatta la banda dell'8 al 24 agosto, cui appartenne con tanta sua operosità dall'origine alla fine; e vi si diede collo scopo d'illudere la giustizia mediante un'artificiosa qualificata confessione, la quale rimase

smentita in ogni introdotta scusa, essendosi *aliunde*, ed a fiore di evidenza provate le circostanze che sommamente lo gravavano;

Considerando che non meno grave di quella degli anzidetti fu la colpabilità del prevenuto Giulio De Maria, il quale non intervenne, è vero, di persona nelle bande, ma assai le promosse e sostenne; e figlio ribelle agl' infelici autori de' suoi giorni, ai quali aveva usate tante e tali sevizie con percosse e ferite da essere stato per esse ben tre volte processato e condannato, non fu che di un animo il più perverso nell' avere cooperato con persistente alacrità negli arruolamenti, nelle corrispondenze, ed in ogni altra maniera di appoggio alle accadute enormità rivoluzionarie;

Considerando che quanto alli Luigi Galli, Luigi Veronesi, Luigi Priori, Gaetano Tagliavini, Biagio Bernagozzi, Luigi Barozzi, ed Angelo Manservisi, sebbene consti che figurassero di molto nella predetta banda dell' 8 al 24 agosto, pure non consta che prendessero parte attiva nel deplorabile avvenimento di Savigno, e concorsero a loro favore talune circostanze, le quali manifestarono in essi un dolo alquanto minore di quello degli agenti principali. E che riguardo alli Angelo Grotti, Antonio Fraboni, Gaetano Canè, Leopoldo Minardi, ed Angelo Cervellati si deve dire il medesimo, poichè sebbene consti che di molto figurassero nella conventicola della sera 3 ottobre in via Borgo S. Pietro, pure v' ebbero una parte alquanto meno dolosa di quella degli agenti e rei principali;

Considerando che quanto alli Domenico Saja, Antonio Turzi, Giuseppe Tarozzi, Tommaso Bruni, Gaetano Marservisi, Luigi Bernardi stati anch' essi alla prima banda dell' 8 al 24 agosto, ed il Saja anche alla seconda, e molto più quanto alli Leonardo Trenti, Antonio Masi, e Antonio Nanni, i quali pure appartennero ad essa prima banda, sono a valutarsi talune circostanze favorevoli che resero manifesto negli uni, e tanto più negli altri una minore pravità d' animo nell' eseguire, e consumare il delitto;

Considerando che quanto a Geremia Aldrovandi non è imputabile che di una complicità per aver prestato doloso favore, e per essersi associato a taluni dei banditi i più gravati;

Considerando che quanto alli su nominati Luigi Lelli, Raffaele Ganassi, Angelo Cervellati, e Luigi Bernardi all' epoca del delitto erano costituiti in età minorile, e quindi devesi a loro favore applicare il disposto dell' art. 27 §. 2 e 3 del citato Regolamento penale;

Considerando infine che quanto alli Filippo Cuppini, Antonio Roppa, Luigi Venturi, Giuseppe Fortunati, Vincenzo Lelli, e Ce-

lestino Bernardi, non possono fin qui soggiacere ad alcuna coercizione per deficienza di prove e d' indizi sulle imputazioni che loro furono contestate;

Considerando quant' altro era da considerare;

Visti gli articoli 84, 85, 13, 27 §§. 2 e 3, 28, 29, 54 e 55 del Regolamento penale 20 settembre 1832, e l' articolo 446 del Regolamento di Procedura criminale 5 novembre 1831 così concepiti:

Art. 84. — « Sono puniti colla morte di esemplarità coloro » che promuovono o sostengono la sedizione o insurrezione contro » il Sovrano e il Governo, con arruolamento d' uomini, raccolta di » armi e munizioni, divulgazione di stampe, o scritti eccitanti alla » ribellione. »

Art. 85. — « Il condannato per i delitti contemplati ne' due » articoli precedenti perde ogni diritto alla porzione disponibile del » suo patrimonio all' epoca del commesso delitto, la quale porzione » rimarrà di ragione e a disposizione del Governo, a riparazione di » qualunque danno. »

Art. 13. « I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali » nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo, si è manifestato minore » di quello dell' agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi » di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti prin» cipali. »

Art. 27. — « La minorità del reo dà luogo all' applicazione » della pena nella misura seguente: »

§. 2. — « Se il reo è maggiore di anni quindici, e minore di « anni diciotto, è punito con detenzione temporanea minore di due » gradi rispetto alla pena dovuta al delitto. »

§. 3. — « Se è maggiore di anni 18 e minore di venti, è pu» nito con pena minore di un grado. »

Art. 28. — « Questa pena viene espiata nella Casa Correzio» nale fino agli anni 20, i quali compiti, sarà trasferito in un luogo » di detenzione fino alla totale espiazione. »

Art. 29. — « La carcerazione che eccede tre mesi dev' essere » considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si » tratta di pena temporanea. »

Art. 54. — « Quando la pena di morte si pronuncia da una » Commissione, o Consiglio Militare, si eseguisce colla fucilazione. »

Art. 55. — « La pena di morte di speciale esemplarità si ese» guisce colla fucilazione alle spalle. »

Art. 446. — « Se la dichiarazione porta che l' accusato non » consta abbastanza colpevole, viene posto provvisoriamente in li-

» bertà, ma può riassumersi la procedura sul medesimo nell'in-
» tervallo sino alla prescrizione, quante volte nuove prove o indizi
» vengano ad acquistarsi o vengano le precedenti a ricevere schia-
» rimenti maggiori ed efficaci a distruggere lo stato d'incertezza
» che aveva fatto dubitare della reità. »

Quindi sulla provvisoria libertà,

Visti gli Art. 675, e 676 del suddetto Regolamento di Procedura criminale così espressi:

Art. 675. — « In questo caso si ingiunge all'inquisito il pre-
» cetto di rappresentarsi ad ogni chiamata al sopraggiungere di
» nuovi indizi, od all'acquistare nuova forza gl'indizi preesistenti,
» e contemporaneamente dal Tribunale se ne dà parte alla Polizia
» per la sorveglianza del precettato. »

Art. 676. — « Il precetto e la sorveglianza durano per un
» anno, nel decorso del quale, se il precettato vuole allontanarsi
» dal luogo in cui ha ricevuto il precetto, deve ottenerne dal Tri-
» bunale la licenza, che si rilascia gratuitamente. »

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO.

La Commissione Militare, nell'intima convinzione della propria coscienza, ha dichiarato e dichiara ad unanimità di voti constare in via generica e specifica del delitto d'insurrezione e ribellione contro il Sovrano ed il Governo colle enunciate circostanze e qualità gravanti, ed ha condannato e condanna colla stessa unanimità

Li *Lodovico Monari, Giuseppe Veronesi, Raffaele Landi, Giuseppe Rabbi, Giuseppe Minghetti, Giuseppe Govoni, Pietro Bonfiglioli, Adamo Rabbi, Ferdinando Dondarini, Giovanni Casolani, Gaetano Ventura, Pietro Lambertini, Massimiliano Zaniboni, Luigi Mazzoni, Domenico Conti, Paolo Scorzoni, Giuseppe Reggiani, Giovanni Lelli, Giuseppe Monetti, e Giulio De Maria* alla morte di esemplarità.

Li *Luigi Lelli, Raffaele Ganassi, Luigi Galli, Luigi Priori, Gaetano Tagliavini, Biagio Bernagozzi, Luigi Veronesi, Luigi Barozzi, Angelo Manservisi, Angelo Grotti, Antonio Frabboni, Gaetano Canè, e Leopoldo Minardi* alla galera in vita da espiarsi in quanto a *Luigi Lelli* e *Raffaele Ganassi* a forma dell'Articolo 28.

*Domenico Saja* alla galera per anni venti.

Li *Angelo Cervellati, Antonio Turzi, Giuseppe Tarozzi, Tommaso Bruni*, e *Gaetano Manservisi* alla galera per anni quindici, da espiarsi in quanto al *Cervellati* a forma dell'articolo 28.

Li *Antonio Masi, Antonio Nanni* e *Leonardo Trenti* alla galera per anni dieci.

Li *Geremia Aldrovandi* e *Luigi Bernardi* alla galera per anni cinque, da espiarsi in quanto al secondo a forma dell' articolo 28.

Ha condannato e condanna tutti i suddetti alla perdita di ogni diritto alla porzione disponibile del loro patrimonio all' epoca del commesso delitto, la qual porzione rimarrà di ragione e a disposizione del Governo a riparazione di qualunque danno.

E quanto alli *Filippo Cuppini, Antonio Roppa, Luigi Venturi, Giuseppe Fortunati, Vincenzo Lelli* e *Celestino Bernardi*, ha ordinato ed ordina che si dimettano in libertà provvisoria a termini e per gli effetti degli articoli 446, 675 e 676 del citato Regolamento di procedura criminale.

Tutte le suespresse pene temporanee dovranno cominciare a decorrere per ciascun condannato dal primo giorno dopo i tre mesi della seguìta sua carcerazione, a tenore dell' art. 29 del suddetto regolamento.

Ha in ultimo ordinato ed ordina che s' inculchi di nuovo la cattura delli contumaci *Livio Zambeccari, Sebastiano Tanara, Oreste Biancoli, Pietro Pietramellara, Pasquale e Saverio Muratori, Gaetano Turri, Giovanni Marzari, Carlo Zanardi, Giovanni Lambertini, Luigi Giugni ed altri* come al Processo ecc.

E così ha giudicato e giudica per la verità, per la giustizia, e per l' altrui esempio, commettendo al signor Giudice Commissario Relatore la redazione della narrativa e dei motivi della Sentenza.

Stanislao Tenente Colonnello Freddi Presidente.
Florido Tenente Colonnello Allegrini Giudice.
Paolo Capitano Sampieri Giudice.
Ignazio Capitano Saracinelli Giudice.
Giuseppe Capitano Martinelli Giudice.

Cosi è P. Dott. Piselli Attuario Comm.

*Bologna questo giorno di lunedì 6 maggio 1844 alle ore otto pomerid.*

*È stata da me infrascritto Cursore Pontificio specialmente delegato intimata in queste carceri criminali la suddetta Sentenza alli condannati Lodovico Monari, Giuseppe Veronesi, Raffaele Landi, Giuseppe Rabbi, Giuseppe Minghetti, e Giuseppe Govoni a termini dei ricevuti ordini.*

Germano Corsini *Cursore.*

GOVERNO PONTIFICIO.

COMMISSIONE MILITARE

SEDENTE IN BOLOGNA

Veduta la premessa Sentenza proferita dalla Commissione Militare nel giorno 11 marzo 1844.

Vista la superiore dichiarazione in data 27 p. p. aprile portante che, rassegnatasi al Santo Padre la Sentenza predetta, la Santità Sua non ha dati ordini in contrario riguardo a Lodovico Monari, Giuseppe Veronesi, Raffaele Landi, Giuseppe Rabbi, Giuseppe Minghetti e Giuseppe Govoni: ma per tratto di Sua Sovrana Clemenza si è degnata di commutare agli altri quattordici individui, condannati pure alla morte di esemplarità, una tal pena colla galera in vita sotto stretta custodia, lasciando poi che abbiano piena esecuzione le altre disposizioni comprese nella Sentenza medesima.

Vista la fede su trascritta della seguìta intimazione di essa Sentenza per mezzo del Cursore Germano Corsini specialmente delegato.

Visto quant' altro ec.

Si ordina

Che la suddetta Sentenza venga eseguita rispetto alli condannati Lodovico Monari, Giuseppe Veronesi, Raffaele Landi, Giuseppe Rabbi, Giuseppe Minghetti e Giuseppe Govoni, mediante fucilazione alle spalle, in questa città di Bologna, e nel prato detto di S. Antonio, alle ore sei antimeridiane del giorno di domani sette corrente maggio.

Che rispetto agli altri condannati, previa intimazione, sia eseguita colla loro traduzione al luogo di pena.

Che infine rispetto alli Filippo Cuppini, Antonio Roppa, Luigi Venturi, Giuseppe Fortunati, Vincenzo Lelli e Celestino Bernardi, colla loro dimissione in libertà provvisoria nei termini prescritti.

Dalla Residenza della Commissione militare questo giorno sei maggio 1844.

Il Giudice Commissario Straordinario
A. Avv. Fontana.

*Oggi 7 maggio 1844.*

*Io infrascritto Cursore Pontificio specialmente delegato riferisco qualmente in questa mattina alle ore sei antimeridiane è stata eseguita la Sentenza di morte di esemplarità nelle persone di Lodovico Monari, Giuseppe Veronesi, Raffaele Landi, Giuseppe Rabbi, Giuseppe Minghetti, e Giuseppe Govoni nel solito luogo di questa città detto — il Prato di S. Antonio — mediante fucilazione alle spalle.*

Germano Corsini *Cursore.*

**Allegato 7.**

GOVERNO PONTIFICIO

SENTENZA

*In nome di Sua Santità Papa Gregorio XVI. Felicemente regnante.*
*Bologna Lunedì 22 gennaio 1844.*
*La Commissione Militare sedente in Bologna*
*Islituita con Notificazione*
*dell' E.mo Sig. Cardinalo Legato di Bologna e sua Provincia*
*in data 26 agosto 1843.*

Composta degl' Ill.mi signori

Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo de'Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente;

Cavaliere Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontificii nelle quattro Legazioni;

Cavaliere Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia dei Carabinieri nella Provincia di Bologna;

Capitano Ignazio Saracinelli, Comandante la prima Compagnia, terzo Battaglione Fucilieri, regolarmente sostituito al sig. Capitano Ruvinetti impedito;

Cavaliere Capitano di linea Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano

Tutti in qualità di Giudici.

Presenti gl' Illustrissimi Signori

Avvocato Marcellino Bovi, Commissario Straordinario, Giudice Relatore.

Avvocati Raffaele Professor Giacomelli, e Carlo Monti, Difensori.

Assistendo l' infrascritto Attuario Commissario.

Si è adunata in una delle Camere del Palazzo Apostolico Legatizio per discutere e giudicare la causa portante il titolo di

LESA MAESTÀ

Di cui sono imputati i carcerati:

1. ALESSANDRINI CARLO, di Francesco di Bologna, d'anni 30, computista.
2. AMADEI LUIGI, di Antonio, di Bologna, d'anni 33, bigliardiere.
3. BRINI CESARE, fu Domenico, di Bologna, d' anni 22, sarto.
3. BOSCHETTI PETRONIO, fu Giovanni, di Bologna, d' anni 21, lavandaio.
5. BONETTI ANTONIO, di Giuseppe, di Bologna, d' anni 29, impagliatore.
6. CASTELLARI GIUSEPPE, di Felice, da Castel S. Pietro, domiciliato a Bologna, d' anni 21, calzolaio.

7. COMELLINI RAFFAELE, di Gaetano, di Bologna, d'anni 23, falegname.
8. CHIARI CARLO, fu Giacomo, di Bologna, d'anni 30, facchino.
9. CACCIARI PIETRO, fu Domenico, di asseriti anni 16, calzolaio.
10. COSTA GAETANO, fu Battista, di Bologna, d'anni 25 ebanista.
11. COSTA LUIGI, fu Battista, di Bologna, d'anni 20 compiti cameriere.
12. CAPPELLANI FEDERICO, di Silvestro, d'anni 21, di Bologna, falegname.
13. DOTTI FRANCESCO, di Guglielmo, di Bologna, d'anni 24, facchino.
14. FERRARI PAOLO, di Vincenzo, di Bologna, d'anni 23, macellaio.
15. GOLFIERI VINCENZO, di Romualdo, di Bologna, d'anni 24, fabbro ferraio.
16. GABRIELLI LUIGI, fu Sebastiano, detto *figlio dello Storto*, di anni 33, fornaio, di Bologna.
17. GAMBERINI ANTONIO, fu Pietro, di Bologna, d'anni 44, facchino.
18. GIORDANI VALENTINO, figlio di Pietro, d'anni 22, di Bologna, impagliatore.
19. MAZZONI GIUSEPPE, di Domenico, di Bologna, d'anni 23, ex Militare, possidente.
20. MARIOTTI IGNAZIO, fu Innocenzo, di Bologna, d'anni 21, macellaio.
21. MARCHESI GAETANO, fu Giuseppe, di Bologna, d'anni 25, fabbro ferraio.
22. MASETTI CESARE, di Luigi, detto il *Macellaro*, di Bologna, d'anni 24, beccaio.
23. MONTANARI GUERINO, fu Antonio, di Navarino modenese, d'anni 48, battirame.
24. MARISALDI GIUSEPPE, di Luigi, denominato *Pacchino*, di Bologna, d'anni 20, canepino.
25. MARZOCCHI LUIGI, fu Nicola, detto *Zigala*, bolognese, d'anni 25, calzolaio.
26. MORELLI CLAUDIO, di Gio. Pietro, di Bologna, d'anni 20 compiti, studente farmacia.
27. MATEROZZI ELISEO, figlio spurio di Gaetana Muratori, nato 6 gennaio 1828, studente.
28. NATALI NATALE, di Antonio, di Bologna, d'anni 29, canapino.
29. NANNINI ONOFRIO, di Gaetano, di Bologna, d'anni 26, pittore.

30. ROSSI LUIGI, di Vincenzo, di Bologna, d'anni 20 compiti, beccaio.
31. RICCI LUIGI, di Domenico, di Bologna, d'anni 29, calzolaio.
32. REGGIANI ODOARDO, di Giuseppe, di Bologna, d'anni 21, macellaio.
33. RIGATINI MATTEO, fu Pietro di Bologna, d'anni 33, facchino.
34. SQUARZINI TEODORO, fu Giacomo, di Bologna, nato il 17 settembre 1823, falegname.
35. SERENARI ANGELO, di Giacomo, detto *il Nonno*, di Bologna, d'anni 24, pastarolo.
36. SARTI GIOVANNI, fu Luigi, da Castel S. Pietro, domiciliato a Bologna, d'anni 29, cameriere.
37. TURZI PIETRO, fu Filippo, di Ferrara, domiciliato in Bologna, d'anni 23, tessitore.
38. TRENTI GIUSEPPE, di Vincenzo, di Bologna, d'anni 22, sensale.
39. VERRI ANGELO, fu Giuseppe, bolognese, d'anni 34, facchino.
40. ZANI VALENTINO, fu Gaetano, di Bologna, d'anni 28, falegname.
41. ZANI ANGELO, fu Giuseppe, nato a Zola, domiciliato a Bologna, d'anni 30, canapino.

SENTENZA

Dopo essere state dissipate e disperse per l'energia delle Forze Pontificie e per altre adottate provvidenze quelle orde ribelli che in conseguenza di precedenti politiche macchinazioni nell'Agosto p. p. eransi formate, ed avevano infestate le parti montane di questa Provincia, e che si erano rese contabili in faccia alla Legge *di enormi sanguinari misfatti*, era a lusingarsi, che la tranquillità sarebbe subentrata al disordine, e tanto più doveva attendersi un tal risultato qualora si poneva mente alle savie e paterne avvertenze contenute nella Notificazione 26 suddetto Agosto dell'E.mo e R.mo Sig. Cardinale Legato. Vive però erano le ree, sebbene inefficaci speranze, ed ostinate le intenzioni dei pravi, i quali impiegando tutta la loro criminosa attitudine si abbandonarono a nuovi eccessi. Ed infatti nella sera degli otto p. p. Settembre, suscitando una nuova insurrezione, e radunatisi interpolatamente in numerosa turba, fuori della Porta di Strada Maggiore, armati in parte di fucili, tromboni, pistole ed anche di forcali di ferro, ed in parte disarmati, manifestarono il preconcepito e determinato disegno di marciare sopra Imola coi loro capi sedicenti Generale, Colonnello e Capitano, sperando follemente di poter chiamare a loro quella onorata e fedele Truppa di Linea, di far prigioni quell'E.mo Arcivescovo, e l'E.mo Legato di Ravenna che vi si trovava, di spie-

gare lo stendardo della ribellione, e di rovesciare il Governo della Santa Sede. Quindi a sostenere ed a realizzare i loro propositi si valsero immantinenti di ogni delittuoso mezzo. Dapprima in diversi complotti recaronsi a parecchie case di villici, e con minacce letali vi presero archibugi ed altre armi premunendone i loro; poscia al suono di una tromba marina si ricongiunsero, marciando a colonna lungo la via postale. Giunti a S. Nicolò si diedero alle prime ostilità; imperocchè non ignari che due soli Dragoni Pontifici esistevano in quella caserma per essere allora gli altri assenti ed in servizio, la invasero e s'impadronirono di talune armi e di due cavalli; e più oltre incontrando per istrada il Brigadiere Gaetano Gallerani di quella Brigata, ed il comune Pietro Salvi, reduci dall'avere scortata la Diligenza, li assalirono togliendo al primo, che poterono sorprendere e trattenere, armi e cavallo, e traendo all'altro, che sen fuggì, piu colpi di fucile, dai quali rimase ferito con qualche pericolo di vita. Senza interrompere la marcia passarono per l'abitato e popoloso Borgo annesso a Castel S. Pietro dandone indizio con qualche colpo di fucile, e sul fare del dì seguente, pervenuti a poca distanza da Imola, i Capi li fermarono, e loro dissero di doverli precedere per predisporre l'ingresso di tutti; e quindi lasciando loro l'istruzione di attenderli per breve ora, e di ritirarsi in caso di mancanza e di prendere la strada delle colline, se ne partirono. Impazienti i faziosi di tale ritorno, e nella convinzione di far cosa grata agli stessi loro Capi si avvicinarono maggiormente a detta città, ma delusi nella loro aspettazione, a norma delle istruzioni ricevute, si dissiparono, e fuggendo presero diverse direzioni, abbandonando taluni per via le armi. Non pochi caddero in potere dei Volontari Pontifici di Castel S. Pietro, altri furono arrestati in appresso dai Carabinieri, ed altri, compresi i Capi, poterono evadere.

Considerando che a fronte della tenace negativa di taluni degli Inquisiti e della qualificata confessione del maggior numero dei medesimi il premesso fatto restò pienamente stabilito dalle risultanze degli atti così in genere come in ispecie.

Considerando che il fatto medesimo costituisce una vera e preordinata insurrezione contro il Sovrano ed il suo Governo, giacchè è positiva la riunione di tanti individui pel positivo scopo rivoluzionario; è positivo che furono armati in gran parte, per essersi anche procurate delle armi, spogliandone violentemente i pacifici sudditi; che ne fecero uso contro la Forza del Governo, ferendo un Dragone con qualche pericolo di vita mediante esplosione d'armi

da fuoco, e disarmandone un altro ed invadendo una Caserma Militare, asportandone alcune armi e due cavalli;

Considerando che i prevenuti negativi furono convinti per le risultanze degli atti di aver fatto parte della insurrezione, e che i Prevenuti qualificatamente confessi di aver appartenuto alla Banda per sofferta violenza in maggiore o minor grado, restarono pienamente smentiti in tale introduzione, includendosi invece la loro libera e piena volontà;

Considerando che la seduzione affacciata da un solo prevenuto e dalla energia della difesa sostenuta a favore di tutti gl' Inquisiti restò in ogni modo esclusa dal processo e dal fatto;

Considerando che sebbene siasi anche ricorso con tutto l' impegno allo spontaneo scioglimento della Banda per rendere esenti gli Imputati da qualunque pena, tuttavia si è chiaramente riconosciuta l' eccezione non attendibile, perchè il delitto era già consumato con circostanze che lo esasperavano perchè lo scioglimento non fu spontaneo, ma in conseguenza delle istruzioni dei Capi della insurrezione, ed infine, perchè non fu l' effetto del pentimento e desistenza volontaria, ma della necessità.

Per tali ragioni la Commissione Militare a pieni voti ha dichiarato e dichiara che consta della insurrezione contro il legittimo Sovrano e Governo della Santa Sede a mano armata con precedente arruolamento d' uomini, con violenta requisizione d' armi, con ferite di qualche pericolo mediante esplosioni d' armi da fuoco in persona del Dragone Salvi, con disarmo del Brigadiere Gallerani e con invasione di una Caserma Militare ed esportazione di armi e cavalli e che ne sono colpevoli *Carlo Alessandrini, Luigi Amadei, Cesare Brini, Petronio Boschetti, Antonio Bonetti, Giuseppe Castellari, Raffaele Comellini, Carlo Chiari, Pietro Cacciari, Gaetano e Luigi Costa, Federico Cappellani, Francesco Dotti, Paolo Ferrari, Vincenzo Golfieri, Luigi Gabrielli, Antonio Gamberini, Valentino Giordani, Giuseppe Mazzoni, Ignazio Mariotti, Gaetano Marchesi, Cesare Masetti, Giuseppe Marisaldi, Luigi Marzocchi, Claudio Morelli, Eliseo Materozzi, Natale Natali, Onofrio Nannini, Luigi Rossi, Luigi Ricci, Odoardo Reggiani, Matteo Rigatini, Teodoro Squarzini, Angelo Serenari, Giovanni Sarti, Pietro Turzi, Giuseppe Trenti, Angelo Verri, Valentino ed Angelo Zani.*

Visto quindi l' articolo 84 del Regolamento sui delitti e sulle pene così concepito: « Sono puniti colla morte di esemplarità co-
» loro che promuovono o sostengono la sedizione o insurrezione
» contro il Sovrano ed il Governo con arruolamento d' uomini, rac-

» colta d' armi e munizioni, divulgazioni di stampe o scritti ecci-
» tanti alla ribellione. »

Visto l' articolo 85 dello stesso Regolamento così concepito,
« Il condannato per i delitti contemplati nei due articoli precedenti
» perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio
» all' epoca del commesso delitto, la quale porzione rimarrà di ra-
» gione e a disposizione del Governo, a riparazione di qualunque
» danno. »

Considerando per altro che nel fatto e caso strettamente concreto non si riconosce negl' Inquisiti presenti (quasi tutti di depravata condotta oltre ad inquisizioni e condanne sofferte per vari titoli ed anche per furti) una correità principale e che perciò può aver luogo per tutti l' applicazione dell' art. 13 del Regolamento medesimo cosi concepito: « I correi e complici di un delitto, il
» dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo si è ma-
» nifestato minore di quello dell' agente principale, sono puniti da
» uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi
» agenti principali. »

Considerando che in *Carlo Alessandrini* si è riconosciuta una maggiore dolosa influenza per precedenti politiche trame; che questa stessa influenza si è rinvenuta a carico di *Onofrio Nannini* e di *Luigi Marzocchi* rapporto all' attuale insurrezione; che di poco inferiore ai suddetti fu il dolo col quale operarono *Antonio Gamberini, Ignazio Mariotti, Gaetano Marchesi, Pietro Turzi e Giovanni Sarti;* che anche minore fu la dolosa responsabilità di *Luigi Amadei, Cesare Brini, Petronio Boschetti, Antonio Bonetti, Giuseppe Castellari, Raffaele Comellini, Carlo Chiari, Gaetano e Luigi fratelli Costa, Federico Cappellani, Francesco Dotti, Paolo Ferrari, Vincenzo Golfieri, Luigi Gabrielli, Valentino Giordani, Giuseppe Mazzoni, Cesare Masetti, Giuseppe Marisaldi, Claudio Morelli, Natale Natali, Luigi Rossi, Luigi Ricci, Odoardo Reggiani, Matteo Rigatini, Angelo Serenari, Giuseppe Trenti, Angelo Verri, Valentino Zani, Angelo Zani, Teodoro Squarzini, Eliseo Materozzi e Pietro Cacciari.*

E rapporto a *Teodoro Squarzini* minore d' anni 20 all' epoca del delitto, ad *Eliseo Materozzi e Pietro Cacciari,* minori d'anni 18 alla stessa epoca, visto l' art. 27 §§. 2 e 3 così concepito:

Art. 27. — « La minorità del reo dà luogo all' applicazione
» della pena nella seguente misura: »

§. 2. — « Se il reo è maggiore di anni 15 e minore di anni
» 18 è punito colla detenzione temporanea minore di due gradi ri-
» spetto alla pena dovuta al delitto. »

§. 3. — « Se è maggiore di anni 18 e minore di 20 è punito » con pena minore di un grado. »

Considerando tutt'altro da vedere e considerare.

La Commissione Militare parimenti a pieni voti ha condannato e condanna:

*Carlo Alessandrini, Onofrio Nannini e Luigi Marzocchi*, alla galera perpetua.

*Antonio Gamberini, Ignazio Mariotti, Gaetano Marchesi. Pietro Turzi e Giovanni Sarti*, alla galera per anni venti.

*Luigi Amadei, Cesare Brini, Petronio Boschetti, Antonio Bonetti, Giuseppe Castellari, Raffaele Comellini, Carlo Chiari, Gaetano e Luigi fratelli Costa, Federico Cappellani, Francesco Dotti, Paolo Ferrari, Vincenzo Golfieri, Luigi Gabrielli, Valentino Giordani, Giuseppe Mazzoni, Cesare Masetti, Giuseppe Marisaldi, Claudio Morelli, Natale Natali, Luigi Rossi, Luigi Ricci, Odoardo Reggiani, Matteo Rigattini, Angelo Serenari, Giuseppe Trenti, Angelo Verri, Valentino Zani ed Angelo Zani*, alla galera per anni 15.

*Teodoro Squarzini*, a dieci anni di galera da espiare a forma dell' art. 28 del Regolamento sui delitti e sulle pene.

*Eliseo Materozzi e Pietro Cacciari*, a tre anni di detenzione, da espiare similmente a forma del citato art. 28.

Ha ordinato poi che tutti i suddetti condannati siano sottoposti alla perdita della porzione disponibili del loro patrimonio a termine dell' art. 85.

In fine rispetto al detenuto *Guerino Montanari* accusato di aver procurato i forcali di ferro di cui erano armati taluni degli Inquisiti non essendosi riconosciuto a sufficienza stabilito il dolo nel fatto la stessa Commissione sempre a pieni voti ha ordinato ed ordina che venga posto provvisoriamente in libertà a forma e per gli effetti dell' art. 446 del Regolamento organico di procedura criminale.

E così ha giudicato e giudica per la verità, per la giustizia e per l'altrui esempio.

Stanislao Tenente Colonello Freddi, Presidente.
Florido Tenente Colonnello Allegrini, Giudice.
Paolo Capitano Sampieri, Giudice.
Ignazio Capitano Saracinelli, Giudice.
Giuseppe Capitano Martinelli, Giudice.

Così è ecc. Pietro Piselli Attuario Comm.

A dì 13 Marzo 1844.

Per copia conforme al suo originale. P. Piselli Att.

GOVERNO PONTIFICIO.

Bologna, 29 Marzo 1844.

La presente Sentenza nei giorni 16, 22 e 26 cadente marzo venne comunicata ed intimata ai condannati in uno colla Superiore dichiarazione in data 9 di questo mese portante che rassegnata la Sentenza stessa al S. Padre, la Santità Sua non vi ha trovata cosa alcuna in contrario per la relativa esecuzione, e che poi per tratto di Sovrana Clemenza si è degnata di graziare i condannati dalla perdita della porzione disponibile del loro patrimonio, cui in forza dell'art. 85 del Regolamento sui delitti e sulle pene 20 Settembre 1832 venivano sottoposti. In seguito di che e delle disposizioni dell'Ill.mo Sig. Giudice Commissario i condannati furono anche tradotti ai rispettivi luoghi di pena.

P. Dott. Piselli, Attuario Commissario.

## Allegato 8.

GOVERNO PONTIFICIO

## SENTENZA

*In nome di S. S. Papa Gregorio XVI. Felicemente regnante.*
*Mercoledì ventisei (26) Giugno 1844.*
*La Commissione Militare sedente in Bologna*
*Instituita con Notificazione*
*dell' E.mo e Rev.mo Sig. Cardinale* UGO PIETRO SPINOLA
*già Legato Apostolico della Città e Provincia di Bologna*
*delli 26 agosto 1843.*

Composta degl' Illustrissimi signori

Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo de'Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente;

Cavaliere Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontificii nelle quattro Legazioni;

Cavaliere Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia Carabinieri nella Provincia di Bologna;

Capitano Ignazio Saracinelli, Comandante la prima Compagnia, terzo Battaglione Fucilieri, regolarmente sostituito al signor Capitano Ruvinetti impedito;

Cavaliere Capitano Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano;

Tutti in qualità di Giudici

Presente l' Ill.mo signor

Avv. Attilio Fontana, Assessore straordinario nella Legazione di Bologna in qualità di Giudice Commissario Relatore

Coll' assistenza del signor

Luigi Tassoni, Attuario Commissario

Convocata in una delle Camere di sua Residenza nel Palazzo Apostolico Legatizio per discutere la causa

CONTRO

1. GARDENGHI GIUSEPPE, del fu Giacomo, sopradetto *Cerasa,* d'anni 24, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, senza prole, gargiolaro e facchino, arrestato all' Estero nel Gennaio 1844, e pervenuto a disposizione di questa Commissione nel 29 del seguente maggio.

2. MINELLI RAFFAELE, del vivente Giovanni Battista d'anni 36 nato e domiciliato a Pian di Venola, Comune di Praduro e Sasso vedovo con prole possidente arrestato nel 23 Marzo 1844.

Imputati

Il primo di aver avuto parte attiva e dolosa nella 1ª 2ª 3ª e 4ª parte del delitto d' insurrezione e ribellione contro il Sovrano ed il Governo verificatosi in diversi fatti avvenuti in Savigno, in altre parti montane della Provincia, ed in Bologna dall' otto Agosto al tre ottobre del p. p. anno, delitto già contemplato nel giudicato 11 marzo corrente anno di questa medesima Commissione.

Il secondo di complicità a parte post. nel delitto medesimo pel doloso ricettamento ed occultamento di uno dei principali delinquenti.

Ascoltatò il divino Sacrifizio

Recitate le solite preci

Veduti gli atti in proposito costrutti

Letto il Ristretto fiscale

Lette le Sentenze, che formano cosa giudicata, di questa Commissione Militare, 22 gennaio e 11 marzo corrente anno

Il Giudice Commissario relatore Sig. Avv. Attilio Fontana, premessa una compendiosa informazione sulle risultanze processuali, ha esternato il suo voto in fatto e in diritto

Sentiti gl' Ill.mi Signori Avvocato Professore Raffaele Giacomelli e Carlo Avvocato Monti, che spiegarono i mezzi di difesa per entrambi i prevenuti, avendo avuto per ultimi la parola.

Ritiratisi tanto il Sig. Giudice Commissario Relatore, quanto li predetti signori Difensori, e rimasti soli i signori Giudici, colla assistenza dell' infrascritto Attuario Commissario.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*Giuseppe Gardenghi,* nato da poveri genitori, più che negli anni crebbe nella malizia e nelle male opere. Esso medesimo narrò che non ancora trilustre fu carcerato come sospetto in genere, e

sottoposto ai consueti precetti, con aver poscia sofferte tante inquisizioni e prigionie da non ricordarsene il numero. E negli atti criminali e politici figura qual provetto malfattore sino da tenera età. Di dodici anni appena fu arrestato e processato per furto. Lo fu di poi ben venti volte per borseggi, per truffe, per ferite, per aggressioni, e per altri furti. Ma quasi sempre la polizia ed il fisco mancarono di bastevoli prove. Pure soggiacque a quattro condanne, e a nuovi ognora più rigorosi precetti. Non disconveniva pertanto ad esso ancora l' arruolarsi e l'appartenere, come fece, dal 12 agosto a tutto il 3 ottobre, alle bande e conventicole ribelli, che nel p. p. anno nocquero cotanto a questa città e provincia. Egli, emulando quanti altri vi furono di principali correi, si rese colpevole dei medesimi loro eccessi, per le medesime loro delittuose cause, e con somigliante deliberazione, inumanità e perseveranza. Le cose che successero medesimamente per fatto suo, e che già molte, orrende si descrissero nel giudicato di questa Commissione *11 marzo* corrente anno, non fa d' uopo il ripetere. Arroge che in appresso, e mentre alcun tempo vagò pei contorni, evitando le ricerche della Polizia e della Forza, vuolsi che come quello cui, quasi potrebbe dirsi non era delitto il rubare e l' uccidere, si abbandonasse a nuovi misfatti. Ed invero presso il Tribunale Civile e Criminale della provincia è tuttora inquisito per correità in invasione armata mano con rapina di Scudi 120, seguita in danno di un tal Pietro Bersani nell' ottobre p. p. e lo è presso l' altra Commissione Speciale mista per omicidio deliberato in persona di un finanziere, accaduto in Bologna nel 10 del susseguente decembre. Ma poi si allontanò, e rifugiossi all' estero. Sotto mentito nome ed elemosinando vi si potè per alcun poco trattenere. In fine caduto in sospetto, venne arrestato, e scoperto per quello che egli era, fu regolarmente consegnato e qua tradotto.

L' altro odierno inquisito Raffaele Minelli, sebbene a differenza del Gardenghi avesse natali anzichenò civili, pure anch' esso manifestò prave inclinazioni. Nei registri criminali risulta siccome stato inquisito ben otto volte dal 1824 in avanti. Lo fu per violenze private, per minacce e percosse, e per aggressione notturna, per ingiurie, per imbrandimento d' armi, e per altri tali delitti. Fu però condannato una sol volta, che nel restante qui parimente mancarono le prove. E negli atti di Polizia figura come già dedito da lunga pezza a parteggiare pei nemici del Sovrano, del Governo e dell' ordine. Fino dal 1831 mostrossi esaltato a loro favore; ed in appresso, come abitatore di luoghi montuosi e deserti, loro giovò,

per quanto si afferma, in quello che più poteva, ricettandoli e nascondendoli in propria casa, se fuggiaschi e sommamente ricercati dalla giustizia. Si hanno dati che dopo le prenunciate enormità rivoluzionarie dello scorso anno, lo facesse per molti. Positivamente non consta che pel solo famigerato Giuseppe Veronesi, uno di coloro che poi in forza dell'anzidetto giudicato *11 marzo* corrente anno subirono la pena capitale. Costui nel dicembre ultimo scorso, segregato dai compagni, perchè nella più parte caduti in potere della forza, ed in parte raminghi, quanto ricercato, altrettanto circospetto ed occulto, viveva in luogo recondito a Monte Pastore nell'abituro di un suo zio. Di là mandava chiedendo al Minelli taluni effetti di vestiario dianzi lasciati, come egli diceva, in sua casa mentre da questa si dipartiva, dopo di esservi stato nascosto con altri per alcun tempo. Fu quindi che per averlo il Minelli non solo premurosamente esaudito, ma richiamato ben anche al miglior ricetto di prima, vi fece tantosto ritorno, e di nuovo si commise alla fede di quel suo fautore. Pure la sorte dei malfattori pel Veronesi giungeva all'estremo. Otto giorni dopo ricomparve all'abituro dello zio, e non andò guari che fu scoperto ed arrestato. Così avvenne che in appresso lo fu ancora il Minelli, cui si trovarono ed appresero armi, e talune carte manoscritte fino dal 1831 in senso rivoluzionario.

Sulle predette cose pertanto.

Considerando quanto alla sussistenza generica del delitto e di ogni sua circostanza e qualità gravante, come ai fatti, così è d'uopo, riportarsi ai motivi, e alla dispositiva del predetto giudicato di questa medesima Commissione *11 marzo* corrente anno, pubblicato colla stampa e già eseguito fino dal 7 susseguente maggio;

Considerando rispetto all'inquisito *Giuseppe Gardenghi* che la speciale colpabilità di lui, quale altro dei principali agenti e correi nel medesimo delitto ed in ogni relativo fatto, consta per un cumulo di processuali risultamenti il più luminoso. Egli aveva causa impellente e turpe a delinquere nella già descritta sua abitudine e cupidità al furto, e ad ogni scelleratezza. Apparteneva, come deposero più e più giurati testimoni, alla così detta biricchinaglia di questa via Borgo S. Pietro, genìa irrequieta, collegata e ognora concorde per qualsivoglia delittuosa azione, alla quale genìa appartenevano similmente li famigerati *Morotti, Vicinelli, Veronesi, Monari, Landi, Rabbi, Lelli* ed altri principali correi. Esso medesimo, sebbene qualificatamente, ammise d'essere stato condotto colassù alla prima banda il 12 agosto per opera del *Morotti*, di aver

avuto a compagni, fra i molti che vi erano, i prenominati abitanti del Borgo S. Pietro, d'essersi trovato con fucile e con munizioni a Savigno la giornata del 15, d'aver saputo delle accadute uccisioni dei Carabinieri, e d'aver poscia veduto passando loro sopra, i cadaveri del Capitano Castelvetri, del Volontario Ferrari, ed a suo dire anche del Sergente Barattini, sebbene per avventura la morte di quest'ultimo, gravemente ferito, non fosse che apparente. Molti e molti coinquisiti lo videro fra loro dalla detta epoca sino alla fine della banda, e lo videro armato com'era al combattimento di Savigno, e ne deposero; specificando l'uno d'essi, confesso in caput primum, di averlo veduto a trarre arditamente contro la forza, e dichiarando pressochè tutti ad una voce che quelli appunto del Borgo S. Pietro fossero coloro, che nello stesso combattimento più inferocirono contro la medesima Forza, e che poscia, uniti a Saverio Muratori, commisero l'anzidetto omicidio del Ferrari, e il mortale ferimento del Barattini. Per le citate molteplici deposizioni di coinquisiti, e per quelle giurate di non pochi testimoni de visu, constò ad esuberanza che disfatta la predetta banda a *Castel del Rio*, il Gardenghi proseguisse ad appartenere cogli altri del Borgo S. Pietro alle conventicole del Giugni, che con questo e con quelli si arruolasse alla seconda banda dell'8 al 9 Settembre marciando per Imola, che seguitando il Giugni anche dopo, fosse di coloro i quali appiattatamente venivano introducendosi in città a suscitarvi e mantenervi in altri lo spirito di ribellione, ed a commettere coll'uso di armi da fuoco, la sera 3 Ottobre, l'insidioso ben noto assalimento di una pattuglia nella suddetta Via Borgo S. Pietro, ferendone gravemente tre individui. Constò, ed ammise esso medesimo, della susseguente sua fuga ed emigrazione all'estero sotto mentite qualifiche. Ed in fine ne'suoi costituti sostenne negative e mendaci sostanziali contro risultanze le più provate ed evidenti;

Considerando che se nel giudicato *11 marzo* corrente anno si ritennero responsabili di ogni maggior dolo tutti coloro, che avendo appartenuto soltanto alla prima banda, erano però intervenuti, prendendovi parte attiva, al deplorabile avvenimento di Savigno, molto più deve ritenersi altrettanto del Gardenghi, il quale oltre di essere stato dei più operosi nell'anzidetto avvenimento, volle persistere così a lungo nella ribellione, e toccare anch'esso la meta di ogni enormità. Ne'può menomamente valutarsi quanto d'ingegnoso seppero dedurre a favor suo le difese, imperocchè qual egli era abitualmente perverso, collegato qual'era strettamente al Morotti ed alla facinorosa genìa del Borgo S. Pietro, audace e perseverante come fu nel

delitto, non può tampoco supporsi che vi fosse trascinato per altrui inganno ed artificioso raggiro, e che non vi agisse con tutta la nequizia e la pienezza del dolo.

Considerando che riguardo all'altro inquisito Raffaelli Minelli, stabilito com'è per l'anzidetto giudicato *11 marzo* corrente anno, l'estremo sostanziale d'essere stato Giuseppe Veronesi fra i principali agenti e correi nel delitto d'insurrezione e ribellione contro il Sovrano ed il Governo, e in ogni altra criminosa enormità contemplata nel giudicato medesimo, non è a revocarsi in dubbio, per le ulteriori processuali risultanze, la speciale colpabilità ancora di esso Minelli qual ricettatore ed occultatore doloso, ossia qual complice a parte post. del medesimo Veronesi. Diffatti nel Minelli pure si ha una proporzionata causa a delinquere nelle già descritte sue prave inclinazioni, e nei narrati suoi pregiudizi politici, dimostrati ben anche dalle armi, e carte presso lui trovate ed apprese. Abitatore, com'era, di luogo deserto e montuoso, poteva con più di comodo e con maggiore speranza d'impunità delinquere. Aveva precedente intimità e relazione coi capi ribelli e conduttori della prima banda Muratori e Turri, come ei medesimo ammise, e restò aliunde provato. Si raccolsero, per giurate deposizioni di testimoni de visu, contesti di luogo e tempo, i fatti tutti preliminarmente narrati, e relativi alle ambasciate precorse fra il Veronesi ed il Minelli, e al succeduto ricettamento ed occultamento dell'uno nell'abitazione e per opera dell'altro. In fine lo stesso Minelli nei suoi costituiti, negando ogni cosa, e persino la conoscenza del Veronesi, e degli enormi suoi delitti, convalidò maggiormente le fiscali pretensioni;

Considerando che le eccezioni difensive sul non essere nel Minelli abbastanza provata la scienza a parte ante, del delitto pel quale veniva poscia condannato il Veronesi, non escludono la posteriore sua complicità nella commessa ricettazione ed occultazione; che certamente a parte post. il Veronesi ed i suoi misfatti erano di pubblica notorietà, massime nella contrada montana abitata da esso Minelli. Nè può credersi che costui per una sconsigliata commiserazione, o per un panico timore, come pure supponevano le difese, lo accogliesse, poichè non richiesto, ma spontaneo, e per una sollecitudine tutta sua, fu ei medesimo che lo richiamò in propria casa, e all'oggetto di essere con più sicurezza occultato; adoperando tali cautele da non lasciare in dubbio che gli era ben nota la responsabilità cui si andava esponendo. E la prova degli altri estremi comunque richiesti dall'articolo 104 §. 4 del vigente Regolamento

penale, su cui pure virilmente si aggirano le difese, non influiva nel concreto caso, contemplato onninamente dagli art. 191 e 192.

Considerando quant' altro era da considerare.

Visti gli articoli 84, 85, 191, 192, 13, 58, 29, 54 e 55 del Regolamento penale 20 settembre 1832, così concepiti:

Art. 84. — « Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che » promuovono o sostengono la sedizione o insurrezione contro il » Sovrano ed il Governo, con arruolamento di uomini, raccolta di » armi e munizioni, divulgazione di stampe o scritti eccitanti alla » ribellione. »

Art. 85. — « Il condannato pei delitti contemplati nei due ar- » ticoli precedenti perde ogni diritto alla porzione disponibile del » suo patrimonio all' epoca del commesso delitto, la quale porzione » rimarrà di ragione, e a disposizione del Governo, a riparazione » di qualunque danno. »

Art. 191. — « Chi dolosamente nasconde il corpo di delitto, gli » strumenti, e tutto ciò che può costituire prova di esso, o sommini- » stra i mezzi alla sottrazione del delinquente, è complice per la pena ».

Art. 192. — « È punito come complice anche il ricettatore do- » loso del delinquente Art. 13. I correi e complici di un delitto, il dolo » dei quali nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo si è manifestato » minore di quello dell' agente principale, sono puniti da uno ai » tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti » principali. »

Art. 58. — « La galera a tempo si applica nella latitudine » dei seguenti tre gradi, cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai » quindici, e dai quindici ai venti. »

Art. 29. — « La carcerazione che eccede i tre mesi dev'essere » considerata per comprenderla nella durata della pena qualora si » tratta di pena temporanea. »

Art. 54. — « Quando la pena di morte si pronuncia da una » Commissione o Consiglio Militare, si eseguisce colla fucilazione. »

Art. 55. — « La pena di morte di speciale esemplarità si ese- » guisce colla fucilazione alle spalle. »

INVOCATO IL SS. NOME DI DIO

La Commissione Militare, nell' intima convinzione della propria coscienza, ha dichiarato e dichiara, ad unanimità di voti, constare in via generica e specifica del prenunciato delitto con ogni sua circostanza e qualità gravante ed ha condannato e condanna colla stessa unanimità li

*Giuseppe Gardenghi* alla morte di esemplarità.

*Raffaele Minelli*, alla galera per anni dieci, da decorrere tre mesi dopo la seguìta sua carcerazione.

Ha pure condannato e condanna entrambi i suddetti alla perdita di ogni diritto alla porzione disponibile del loro patrimonio all' epoca del commesso delitto, la qual porzione rimarrà di ragione e a disposizione del Governo a riparazione di qualunque danno.

E così ha giudicato e giudica per la verità, per la giustizia, e per l' altrui esempio, commettendo al Sig. Giudice Commissario relatore la redazione della narrativa e dei motivi della Sentenza.

Stanislao Tenente Colonnello Freddi, Presidente.
Florido Allegrini Tenente Colonnello, Giudice.
Paolo Capitano Sampieri, Giudice.
Ignazio Capitano Saracinelli, Giudice.
Giuseppe Capitano Martinelli, Giudice.
Luigi Tassoni, Attuario Commissario.

Bologna, questo giorno 15 Luglio 1844.

*È stata da me infrascritto Cursore Pontificio, specialmente delegato, intimata in queste Carceri Criminali e Politiche, la suddetta Sentenza alli condannati* Giuseppe Gardenghi *e* Raffaele Minelli, *ai quali ne ho data chiara ed intelligibile lettura.*

Germano Corsini, *Cursore.*

GOVERNO PONTIFICIO
COMMISSIONE MILITARE
SEDENTE IN BOLOGNA

Veduta la premessa Sentenza, in data 26 giugno 1844.

Veduta la Superiore dichiarazione in data 9 corrente Luglio portante che rassegnatasi al Santo Padre la stessa Sentenza, la Santità Sua non ha dati ordini in contrario.

Veduta la fede su trascritta della seguìta relativa intimazione ad entrambi i condannati per mezzo del Cursore *Germano Corsini* specialmente incaricato.

SI ORDINA

Che la suddetta Sentenza venga eseguita rispetto a Giuseppe Gardenghi mediante fucilazione alle spalle in questa Città di Bologna, sul Prato di Sant' Antonio, alle ore sette antimeridiane del giorno di domani 16 andante Luglio, e rispetto a Raffaele Minelli, colla sua traduzione al luogo di pena.

Dalla residenza della Commissione Militare, questo giorno 15 Luglio 1844.

Il Giudice Relatore Commissario Straordinario
A. FONTANA.

Oggi 16 Luglio 1844.

*Io infrascritto Cursore Pontificio, specialmente delegato, riferisco qualmente in questa mattina alle ore sette antimeridiane è stata eseguita la Sentenza di morte di esemplarità nella persona di* Giuseppe Gardenghi *nel solito luogo di questa Città detto « il Prato di S. Antonio » mediante fucilazione alle spalle.*

Germano Corsini *Cursore.*

## Allegato 9.

GOVERNO PONTIFICIO

SENTENZA

*In nome di Sua Santità Papa Gregorio XVI. Felicemente regnante.*

*Venerdì ventotto (28) Giugno 1844.*

*La Commissione Militare sedente in Bologna*

*Instituita con Notificazione*

*dell' Ecc.mo e Rev.mo Signor Cardinale* Ugo Pietro Spinola

*già Legato Apostolico della Città e Provincia di Bologna*

*delli 26 Agosto 1843.*

Composta degl' Ill.mi signori

Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo de'Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente;

Cavaliere Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontifici nelle quattro Legazioni;

Cavaliere Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia Carabinieri nella Provincia di Bologna;

Capitano Ignazio Saracinelli, Comandante la prima Compagnia, terzo Battaglione Fucilieri, regolarmente sostituito al sig. Capitano Ruvinetti impedito ;

Cavaliere Capitano Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano.

Tutti in qualità di Giudici

Presente l' Illustrissimo signor

Avvocato Attilio Fontana, Assessore Straordinario nella Legazione di Bologna;

Coll' assistenza del signor

Luigi Tassoni, Attuario Commissario

Convocata in una delle Camere di sua Residenza nel Palazzo Apostolico Legatizio per discutere e decidere la causa

Contro

1. CAROLI LEOPOLDO, del fu Odoardo, d'anni 37, nato e domiciliato a Villa Fontana, Cursore di quel Comune, ammogliato con prole, arrestato nel 6 aprile 1844.

2. BELLUSI GAETANO, del vivo Bartolomeo, d' anni 27, ammogliato con figli, nato a Cento nel Ferrarese, domiciliato a Medicina, guardiano campestre, arrestato nel 21 dicembre 1843.

Imputati

Di discorsi e proposizioni tendenti a promuovere la rivolta, però senza alcun effetto.

Ascoltato il Divino Sacrifizio;

Recitate le solite preci

Veduti gli atti in proposito costrutti

Letto il ristretto fiscale;

Lette le Sentenze, che formano cosa giudicata, di questa Commissione Militare 22 gennaio e 11 marzo corrente anno.

Il Giudice Commissario relatore sig. Avvocato Attilio Fontana, premessa una compendiosa informazione sulle risultanze processuali, ha esternato il suo voto in fatto ed in diritto.

Sentiti gl' Illustrissimi signori Avvocato Professore Raffaele Giacomelli e Carlo Avvocato Monti che spiegarono i mezzi di difesa per entrambi i prevenuti, avendo avuto per ultimi la parola.

Ritiratisi tanto il signor Giudice Commissario Relatore, quanto i predetti signori difensori, e rimasti soli i signori Giudici coll'assistenza dell' infrascritto Attuario Commissario:

Ha pronunciata la seguente

SENTENZA

Le bande e conventicole ribelli dello scorso anno 1843, benchè sciolte e fugate, avevano partigiani che nondimeno, come in Città, così nei paesi e nelle campagne della Provincia, persistevano nel vano e stolto disegno di suscitare e mantenere in altri il maltalento e lo spirito rivoluzionario. Fra i partigiani della campagna si scopersero principalmente Leopoldo Caroli Cursore Comunale di Villa Fontana, già pessimo in materia politica, ed avente pregiudizi che rimontano al 1831, e il cognato di lui Gaetano Bellusi, guardia campestre nel Comune di Medicina.

Si raccoglie in processo, che il Caroli in un giorno del p. p. settembre recatosi per cose del suo officio nella Parrocchia di S. Antonio della Quaderna, passando si fermò pure alla casa della colonica famiglia di Carlo Gaiani. E mentre questa e taluni suoi operai prendevano ristoro delle fatiche del mattino sedendo a mensa, lo accolsero con favore; e, com' è usanza, immantinenti gli chiesero notizie di Medicina loro capo-luogo. Il Caroli ebbe così quanto pronta, altrettanto opportuna occasione di usare delle male sue arti. Prese a dire senza indugio, essere per cessar presto dal suo co-

mando il Papa, diventar Re d' Italia il parente di un estero Sovrano il quale già manteneva con ingenti somme i ragazzi (voleva dire i faziosi) della montagna, dover quindi accadere la rivolta fra breve, essere designato per Medicina il dì 27 di quel medesimo mese in cui si sarebbe disarmata la Forza e non potersi più a lungo sostenere il Governo Pontificio, contro del quale manifestava insensate ed ingiuriose calunnie. Tali cose ardiva proferire il Caroli a quei villici, che però non lasciandosi trarrè in inganno, si opponevano col vero e colla ragione ad ogni suo detto. E quanto al Bellusi fu nel seguente dicembre, la sera del 6, che trovandosi con altri a veglia presso l' altra famiglia colonica di Domenico Manaresi nella parocchia di Porto Nuovo, Comune di Medicina, si abbandonò anch' esso al medesimo delitto. Parlò della marcia che avevano eseguita i faziosi per Imola nel precedente settembre. Disse, che se in allora veniva fatto ad essi faziosi d' introdursi in quella Città coll' aiuto degl' Imolesi si sarebbero presi in ostaggio i Cardinali, i quali o si sarebbero uccisi, o Roma sarebbe venuta a patti, ed avrebbe aderito ad un mutamento di Governo. Disse pure che se in quell' epoca era fallito il colpo, non era perduta la speranza di mandarlo ad effetto nella prossima primavera, nella quale si potessero o no prendere i Cardinali, ad ogni costo si sarebbe eseguita la rivoluzione, ognuno avrebbe potuto far denaro, e sarebbesi migliorato di assai. Aggiunse che intanto i Volontari andavano in decadimento che già molti si ritiravano dal Corpo ricusando di appartenervi, e che coloro i quali vi si arruolavano, erano privi di senno, perchè al mutare di Governo sarebbero stati subitamente fucilati. Con queste ed altrettali parole, proferite con entusiasmo e con apparenza di convincimento, indarno esso pure tentava di affascinare quei villici che gli negavano e adesione e fede.

Sulle quali cose

Considerando che i materiali discorsi e le proposizioni rispettivamente proferite nelle anzidette occasioni dagl' inquisiti non sono a revocarsi in dubbio, poichè oltre all' incolpazione della Forza Carabinieri, si ebbero molti testimoni contesti di luogo e tempo che vi si trovarono, e che perciò ne deposero con giuramento. E di più, sebbene il Caroli fosse interamente negativo, e negasse pur anche d' essere intervenuto nel luogo del delitto, il Bellusi se ne rese confesso; però qualificatamente, col dichiarare d' aver proferite le anzidette parole come per raccontar cose udite da altri, e per essere stato alquanto avvinazzato, e non mai per propria malignità e spirito rivoluzionario.

Considerando che le difese ancora non impugnando la sussistenza delle prenarrate cose, si limitarono a porre innanzi, come soggetto di controversia il quesito « se i discorsi e le proposizioni degli accusati li rendevano imputabili del titolo da essi contestato » sostenendo la negativa, coll'affermare di contenere bensì tali discorsi e proposizioni sensi irriverenti verso il Sovrano ed il Governo, ma non una tendenza a promuovere la rivolta estremo richiesto dall'art. 91 del vigente Regolamento penale.

Considerando intorno a ciò, che come consta dagli atti tutti di questa Commissione avessero appunto i faziosi partigiani o fautori, i quali con querele e lusinghe quanto false, altrettanto maligne, usavano di ogni studio per ingenerare negli animi dei creduli campagnoli maltalento ed avversione contro il paterno e legittimo reggimento dell'Augusto nostro Sovrano, e per trarli di tal guisa al vituperevole loro partito, e che come consta per giurati testimoni fossero li Caroli e Bellusi nel novero dei partigiani o fautori cosiffatti, e molto più lo fosse il Caroli, altronde assai pregiudicato in materia politica dal 1831 in avanti, così non è a dubitarsi tampoco che il parlare di costoro a gente idiota e credula, non avesse in sè tutta la malignità rivoluzionaria, e tutta quella subdola tendenza che è richiesta dalla legge, e che, sebbene inefficace, non cessa di essere, in forza della stessa legge, delittuosa Lo che tanto più è a ritenersi, qualora si rifletta che inoltre le parole del Bellusi contro il Corpo dei Volontari Pontificii, tendevano ad alienare gli animi dal Corpo medesimo, che altronde non s'ignora quanto influisse alla conservazione dell'ordine legittimo, della tranquillità e sicurezza di Stato.

Considerando, riguardo alle qualità scusanti introdotte dal Bellusi, e sostenute dalla difesa, che quantunque per la stretta affinità e relazioni di lui col Caroli, e per quanto ei medesimo ammise, sia a ritenersi che fosse anzi che no indotto a delinquere per le male insinuazioni del Caroli stesso, e sia perciò imputabile (valutate pure le non pessime, ma non ineccezionabili sue qualità politiche) di un minor dolo, ciò non pertanto, pel deposto dei testimoni trovatisi presenti, constò che non come quello che narrava cose udite da altri, ma parlasse di proprio moto, e come in atto di persuasione e di entusiasmo. Ed egli memore, all'epoca del suo esame, di tutto quello che alla veglia del Manaresi aveva detto e gli si era contrapposto, rimase di poi convinto ed ammise di non essersi allora trovato pel vino bevuto in tale alterazione, che gl'impedisse il libero uso delle intellettuali facoltà.

Considerando quant'altro era da considerarsi;

Visti gli articoli 91 e 29 del Regolamento sui delitti e sulle pene 20 settembre 1823, così concepiti:

Art. 91. — « Le proposizioni e i dicorsi tendenti a promuo-
» vere la rivolta, quando non hanno prodotto verun risultato, sono
» puniti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni. »

Art. 29. — « La carcerazione che eccede tre mesi, dev'essere
» considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si
» tratta di pena temporanea. »

INVOCATO IL NOME SANTISSIMO DI DIO

La Commissione Militare nell'intima convinzione della sua coscienza ad unanimità di voti ha dichiarato e dichiara constare in genere ed in ispecie del delitto rispettivamente imputato agl'inquisiti, e colla stessa unanimità.

Ha condannato e condanna Leopoldo Caroli a cinque anni di opera pubblica, e Gaetano Bellusi a tre anni della medesima pena da decorrere tre mesi dopo la di lui carcerazione.

Ha inoltre condannati e condanna entrambi alla rifusione delle spese di processo e vitto ecc.

E così ha giudicato e giudica per la verità, per la giustizia, e per l'altrui esempio, commettendo al Sig. Giudice Commissario Relatore la redazione della narrativa e dei motivi della Sentenza.

Stanislao Tenente Colonnello Freddi, Presidente.
Florido Allegrini Tenente Colonnello, Giudice.
Paolo Capitano Sampieri, Giudice.
Ignazio Capitano Saracinelli, Giudice.
Giuseppe Capitano Martinelli, Giudice.
Luigi Tassoni, Attuario Commissario.

Bologna, 27 luglio 1844.

*Intimata personalmente ai condannati* Leopoldo Caroli *e* Gaetano Bellusi *degenti nelle carceri politiche di questa città.*

Germano Corsini *Cursore delegato.*

**Allegato 10.**

GOVERNO PONTIFICIO

SENTENZA

*In nome di Sua Santità Papa Gregorio XVI. Felicemente regnante.*
*Venerdì ventotto (28) Giugno 1844.*
*La Commissione Militare sedente in Bologna*
*Instituita con Notificazione*
*dell' Ecc.mo e Rev.mo Signor Cardinale* Ugo Pietro Spinola
*già Legato Apostolico della Città e Provincia di Bologna*
*delli 26 Agosto 1843.*

Composta degl' Illustrissimi signori

Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo dei Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente.

Cavaliere Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontifici nelle quattro Legazioni;

Cavaliere Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia Carabinieri nella Provincia di Bologna;

Capitano Ignazio Saracinelli, Comandante la prima Compagnia, terzo Battaglione Fucilieri, regolarmente sostituito al Sig. Capitano Ruvinetti impedito;

Cavaliere Capitano Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano.

Presente l' Illustrissimo signor

Avvocato Attilio Fontana, Assessore Straordinario nella Legazione di Bologna, in qualità di Giudice Commissario Relatore.

Coll' assistenza del signor

Luigi Tassoni, Attuario Commissario.

Convocata in una delle camere di sua Residenza nel Palazzo Apostolico Legatizio per discutere e decidere la causa

CONTRO

1. CAVALIERI GIUSEPPE, del fu Angelo, d' anni 38, ammogliato con prole, nato e domiciliato in Bologna, impiegato in qualità di capo-travaglio nella casa di pubblica beneficenza, arrestato nel 24 ottobre 1843.

2. BIRIGAZZI GIUSEPPE, del fu Angelo, d' anni 29, ammogliato con figli, bolognese, barbiere, arrestato nel 24 ottobre suddetto.

Imputati

Di complicità nella promulgazione di uno scritto tendente a promuovere la rivolta contro il Sovrano ed il Governo, però senza alcun effetto.

Ascoltato il Divino Sacrifizio;

Recitate le solite preci;

Veduti gli atti in proposito costrutti;

Letto il Ristretto fiscale;

Lette le Sentenze che formano cosa giudicata di questa Commissione Militare 22 gennaio e 11 marzo corrente anno;

Il Giudice Commissario Relatore sig. Avvocato Attilio Fontana, premessa una compendiosa informazione sulle risultanze processuali, ha esternato il suo voto in fatto e in diritto.

Sentiti gl' Illustrissimi signori Avvocati Professore Raffaele Gia-

comelli e Carlo Avvocato Monti che spiegarono i mezzi di difesa per entrambi i prevenuti, avendo avuto per ultimi la parola.

Ritiratisi tanto il signor Giudice Commissario Relatore, quanto li predetti signori Difensori e rimasti soli i signori Giudici coll'assistenza dell'infrascritto Attuario Commissario:

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel giudicato 11 marzo corrente anno di questa Commissione reso pubblico colla stampa, si esponeva come le parole e gli scritti dei ribelli che nell'agosto, settembre e ottobre p. p. funestarono cotanto questa Città e Provincia corrispondendo alla malvagità delle loro opere, venisse artificiosamente sparso e divulgato per tutta Bologna un manoscritto proclama diretto ai popoli delle Legazioni, oltremodo delittuoso ed eccitante alla rivolta. Ed ora è a conoscersi che intorno ad esso proclama molte ed incessanti essendo le sollecitudini della Polizia e della Forza per la non agevole scoperta dei colpevoli e per impedirne una più estesa promulgazione, si procedè all'arresto di Giuseppe Cavalieri capo-travaglio nella Casa di Pubblica Beneficenza, e di Giuseppe Birigazzi barbiere, come di quelli che nell'ottobre avevano dolosamente cooperato alla stessa promulgazione. Diffatti si raccolse di poi in Processo che il Cavalieri nell'anzidetto luogo di pubblica beneficenza aveva recato uno dei proclama in discorso, l'aveva letto e fatto vedere a non pochi di quegl'impiegati dandolo ben anche a taluno per farne copia, e dimostrando e in parole e in atti tutto l'entusiasmo e l'adesione per quanto vi si esprimeva di delittuoso. Il Birigazzi aveva fatto il medesimo nella propria bottega, leggendolo e dandolo a leggere ai suoi avventori e manifestando anch'esso un somigliante esaltamento e spirito.

Sulle quali cose

Considerando che per moltissime giurate deposizioni si provò in genere che veramente, com'è di tutta notorietà, fu divulgato e diffuso per Bologna il suddetto proclama nello scorso anno dall'agosto alla metà di ottobre durata appunto delle altre accadute enormità rivoluzionarie; del qual proclama furono inserite più copie negli atti di questa Commissione;

Considerando che per gli atti e registri di Polizia e per altre giurate deposizioni si provarono negli inquisiti (molto più riguardo al Cavalieri) antecedenti pregiudizi politlci, i quali risalgono al 1831; che per tal modo fu pure stabilito una preesistente sospetta intimità e relazione fra di loro che non la negarono; che una prova

provata come suol dirsi, ossia una prova indubitata della cooperazione degl' inquisiti nel divulgare e diffondere il proclama, si ebbe nel deposto dei più testimoni *de visu* contesti di luogo e tempo, e sostanzialmente concordi; che medesimamente constò come il Cavalieri fatto consapevole delle indagini della Polizia sul di lui operato circa all' anzidetto proclama, usasse di ogni raggiro per istornare i testimoni dal deporre il vero, loro suggerendo menzogne e artificiose risposte; che in fine risultò che tanto il Cavalieri, quanto il Birigazzi fossero da taluno prevenuti della responsabilità che andavano a contrarre coll' uso del proclama, ed essi non di meno proseguissero a leggerlo ed a comunicarlo ad altri;

Considerando che l' importante delle difese, si può ridurre a questo « non provato nè in genere nè in ispecie il delitto, perchè non provata l' identità del proclama già posseduto dagli inquisiti, e perchè nell' ipotesi d' aver essi letto e fatto leggere a pochi nell' interno di qualche luogo lo stesso proclama non lo avevano perciò promulgato, dovendosi per promulgazione intendere quella molta pubblicità che si dà ad una stampa qualunque. » Ma per vero dire non sono attendibili cosiffatte eccezioni, imperocchè quanto alla sussistenza del delitto in genere e cioè dell' avvenuta promulgazione e diffusione del proclama, si disse già di quali e quante prove il Fisco abbondi; e rapporto agl' inquisiti si ebbero nientemeno che tre testimoni, i quali giudizialmente riconobbero nel proclama, già posseduto dal Cavalieri, quel medesimo stato per tutta Bologna sparso e divulgato; e molti altri testimoni che lo avevano letto presso del Birigazzi ne deposero nei loro esami il tenore, che comprendendo la stessa idea di quello come sopra sparso e diffuso, rimase così a sovrabbondanza identificato. La promulgazione poi di uno scritto criminoso quanto al modo non può paragonarsi a quella di una stampa non criminosa la quale non ha d' uopo delle cautele che si usano alla consumazione di un delitto e allo scopo della impunità. Bensì quanto all' effetto promulgare, anche trattandosi di delitto suona divulgare pubblicare spargersi uno scritto una stampa od altro. E nel concreto caso la divulgazione del proclama in discorso essendo avvenuta per opera di molti appunto coll' essere occultamente sparso, comunicato, passato con astuzia da una mano all' altra, ne conseguita che gl' inquisiti avendolo posseduto, letto, comunicato e passato ad altri cooperassero alla sua promulgazione e in questa si rendessero per lo meno imputabili di complicità, giacchè il dolo col quale agirono si rese manifesto per la nota loro adesione alle novità rivoluzionarie pel loro subdolo già riferito con-

tegno, ed in fine ancora per le loro negative di cose le quali in caso d' innocenza ognuno avrebbe confessate ed emmesse;

Considerando che un maggior dolo apparve sul contegno del Cavalieri il quale non solo lesse e comunicò ad altri quel proclama, ma lo concesse ben anche a taluno in copia ed architettò raggiri e menzogne per tentare di deludere le ricerche della Polizia e della Forza coll' istruire i testimoni a non deporre il vero, mentre all' opposto il Birigazzi (anche meno gravato nella precedente sua condotta politica) si limitò alla sola lettura e comunicazione di esso proclama, avendosi anzi, sul deposto di un testimonio, che ricusasse di consegnarlo ad un tale che glielo chiedeva per farne copia;

Considerando quant' altro era da considerarsi;

Visti gli articoli 84, 90, 13 e 29 del vigente Regolamento sui delitti e sulle pene così concepiti:

Art. 84. — « Sono puniti colla morte di esemplarità coloro » che promuovono o sostengono la sedizione o insurrezione contro » il Sovrano e il Governo, con arruolamento d' uomini, raccolta di » armi e munizioni, divulgazione di stampe o scritti eccitanti alla » ribellione. »

Art. 90. — « Colui che si fosse limitato alla sola promulga- » zione di una stampa o di uno scritto che sebbene diretto allo » stesso fine non produsse alcun effetto dannoso, è punito colla ga- » lera di dieci anni. »

Art. 13. — « I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali » nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo, si è manifestato minore » di quello dell' agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi » di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti prin- » cipali. »

Art. 29. — « La carcerazione che eccede i tre mesi dev' essere » considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si » tratta di pena temporanea. »

INVOCATO IL NOME SANTISSIMO DI DIO

La Commissione Militare, nell' intima convinzione della sua coscienza, ad unanimità di voti ha dichiarato e dichiara constare della sussistenza del delitto in genere imputato agl' inquisiti Cavalieri e Birigazzi, e constare della speciale colpabilità di essi quali complici nel delitto medesimo, e quindi colla stessa unanimità;

Ha condannato e condanna *Giuseppe Cavalieri* a due anni di opera pubblica, e *Giuseppe Birigazzi* ad un anno della stessa pena,

da decorrere come per l'uno così per l'altro tre mesi dopo la loro carcerazione;

Li ha inoltre condannati e condanna al pagamento delle spese di processo e vitto ecc.

E così ha giudicato e giudica per la verità, per la giustizia e per l'altrui esempio, commettendo al signor Giudice Commissario Relatore la redazione della narrativa e dei motivi della Sentenza.

Stanislao Tenente Colonnello Freddi, Presidente.
Florido Allegrini Tenente Colonnello, Giudice.
Paolo Capitano Sampieri, Giudice.
Ignazio Capitano Saracinelli, Giudice.
Giuseppe Capitano Martinelli, Giudice.
Luigi Tassoni, Attuario Commissario.

Bologna, 28 Luglio 1844.

*Intimata personalmente alli condannati* Giuseppe Cavalieri *e* Giuseppe Birigazzi, *degenti il primo nelle carceri politiche, e l'altro nelle carceri criminali di questa città.*

Germano Corsini, *Cursore delegato.*

## Allegato 11.

GOVERNO PONTIFICIO

## SENTENZA

*In nome di Sua Santità Papa Gregorio XVI Felicemente regnante.*
*Lunedì e Martedì 4 e 5 novembre 1844.*
*La Commissione Militare sedente in Bologna*
*Instituita con Notificazione*
*dell'E.mo e Rev.mo Sig. Cardinale* Ugo Pietro Spinola,
*già Legato Apostolico della Città e Provincia di Bologna,*
*del 26 agosto 1843.*

Composta degl'Illustrissimi Signori

Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Freddi, Comandante il Corpo de'Carabinieri nelle quattro Legazioni, Presidente;

Cavaliere Tenente Colonnello Florido Allegrini, Comandante i Dragoni Pontificii nelle quattro Legazioni;

Conte Maggiore Ignazio Saracinelli, ora Comandante il 1.° Battaglione Fucilieri, regolarmente sostituito al Capitano Ruvinetti impedito;

Cavaliere Capitano Paolo Sampieri, Comandante la Compagnia Carabinieri nella Provincia di Bologna;

Cavaliere Capitano Giuseppe Martinelli, Comandante il Forte Urbano;

Tutti in qualità di Giudici;

Presente l'Illustrissimo Signore

Avvocato Attilio Fontana, Assessore straordinario nella Legazione di Bologna, in qualità di Giudice Commissario Relatore;

Coll'assistenza di

Luigi Tassoni Attuario Commissario.

Convocata in una delle Camere di sua Residenza nel Palazzo Apostolico Legatizio per discutere e decidere la causa contro i sottonotati individui carcerati, prevenuti di

COSPIRAZIONE D'INSORGERE CONTRO IL SOVRANO E LO STATO.

1. GHETTI CESARE, del fu Pompeo, d'anni 46, ammogliato, con figli, nato e domiciliato in Bologna, emanuense, arrestato la notte del 12 al 13 agosto 1843.

2. MASINA GIUSEPPE, del fu Vincenzo, d'anni 43, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, senza figli, barbiere, arrestato nel 12 agosto 1843.

3. CAVAZZA ANGELO, del fu Natale, denominato *Cavazzetto*. d'anni 33, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, con prole, cambiavalute, arrestato la notte del 15 al 16 agosto 1843.

4. MARTI TADDEO, del fu Antonio, nato e domiciliato in Bologna, d'anni 38, celibe, tipografo, arrestato la mattina del 16 agosto 1843.

5. BONMARTINI ANNIBALE, del fu Lorenzo, d'anni 38, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, con figli, sensale, arrestato il 16 agosto 1843.

6. TURRI LUIGI, del fu Giuseppe, d'anni 34, nato e domiciliato in Bologna, celibe, possidente, arrestato la mattina del 16 agosto 1843.

7. BRAZETTI PIETRO, del fu Giovanni, d'anni 34, bolognese, celibe, commerciante di carteria, arrestato la notte del 15 al 16 agosto 1843.

8. ZANI Dott. GAETANO, del fu Giovanni, d'anni 37, nato e domiciliato in Bologna, Chirurgo, possidente, ammogliato, senza figli, arrestato il 16 agosto 1843.

9. VIOLI FILIPPO, del vivente Gaetano, d'anni 27, ammogliato con prole, nato e domiciliato in Borgo Panigale, possidente, contrabbandiere, arrestato il 31 agosto 1843 all'estero, e consegnato e tradotto a disposizione della Commissione, per mezzo della Polizia, il 12 del successivo ottobre.

10. MONETTI GIUSEPPE, del fu Angelo, d'anni 33, nato e domiciliato a S. Chierlo, Comune di Monte S. Pietro, ammogliato, con prole, perito agrimensore, arrestato nel 13 settembre 1843.

11. PALMIERI Dott. PIETRO, del fu Francesco, d'anni 41, nativo di Monte Severo, ammogliato, con prole, possidente, Medico condotto interino a Vergato, arrestato la notte del 23 settembre 1843.

12. ROSSI GIOVANNI, del fu Giovan Paolo, d'anni 48, nativo della terra del Sasso, domiciliato a Vergato, vedovo, con figli, oste e locandiere, arrestato il 23 settembre 1843.

13. BENNASSI FRANCESCO, del vivente Pietro Antonio, nato a Susano sotto Vergato, d'anni 40, ammogliato, con figli, possidente, arrestato nel 24 settembre 1843.

14. GUZZINI GIUSEPPE, del fu Luigi, d'anni 39, celibe, nato e domiciliato in Vergato, possidente, arrestato il 23 settembre 1843.

15. VIGNAFERRI Dott. GIACOMO, del fu Gaetano, d'anni 41, nato e domiciliato in Bologna, ammogliato, con prole, Medico, possidente, arrestato nel 27 settembre 1843.

16. NANNI FRANCESCO, del vivente Cavaliere Pier Domenico, d'anni 32, nato e domiciliato in Porretta, celibe, possidente, arrestato nel 24 settembre 1843.

17. VENTURI LONGANESI GIOVANNI, del fu altro Giovanni, d'anni 31, ammogliato, con un figlio, nato e domiciliato in Russi nella Provincia di Ravenna, possidente, costituitosi spontaneo nelle carceri di Russi nei primi di ottobre 1843 per altro titolo, e rimesso poscia a disposizione della Commissione nel 3 maggio 1844.

18. VENTURI LONGANESI AGOSTINO, del fu Giulio, d'anni 55, nato e domiciliato a Pezzuolo, parrocchia soggetta alla Comune di Russi, ammogliato con prole, possidente, arrestato per altro titolo nel 28 settembre 1843, poscia rimesso a disposizione della Commissione nel 23 marzo 1844.

19. VENTURI LONGANESI SCIPIONE, figlio del suddetto Agostino, d'anni 28, nato e domiciliato in Pezzuolo, ammogliato, senza figli, possidente, arrestato nel 28 settembre 1843 per altro titolo, e rimesso alla dipendenza della Commissione nel 25 marzo 1844.

Ascoltato il divino Sacrifizio

Recitate le solite preci

Veduti gli atti in proposito costrutti

Letto il ristretto fiscale

Lette le sentenze, che formarono cosa giudicata, di questa Commissione Militare *22 gennaio. e 11 marzo corrente anno*,

Il Giudice Commissario Relatore signor Avv. Attilio Fontana, premesso una compendiosa informazione sulle risultanze processuali, ha esternato il suo voto in fatto e in diritto,

Sentiti gl'Illustrissimi signori Avv. Olimpiade Dionisi, e Gio. Battista Avv. Vaccolini, che spiegarano i mezzi di difesa a favore di ciascuno dei prevenuti, avendo avuto per ultimi la parola,

Ritiratisi tanto il signor Giudice Commissario Relatore, quanto li predetti signori Difensori, e rimasti soli i signori Giudici, coll' assistenza dell' infrascritto Attuario Commissario

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Scoperte le audaci trame e cospirazioni che nello scorso anno 1843, e più notoriamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto, precedettero le famigerate bande ribelli, già in altre Sentenze descritte, la Polizia arrestò li nominati *Cesare Ghetti, Giuseppe Masina, Angelo Cavazza, Taddeo Marti, Annibale Bonmartini, Luigi Turri, Pietro Brazzetti e Gaetano Dott. Zani,* loro imputando di aver avuto non ultima parte in esse trame e cospirazioni. Poscia fra gli altri, che nelle medesime essendosi di molto compromessi erano evasi, ottenne regolarmente dall' Estero il fermo e la consegna di un *Filippo Violi.* E la Forza Carabinieri non meno attiva nell' adempiere a quanto era di suo istituto, venuta in cognizione che i capi faziosi della città erano stati assai operosamente secondati da taluni loro fautori della Provincia, e più che altrove nelle terre di Porretta e di Vergato, e in quelle montane ville, procedè frattanto all' arresto di *Giuseppe Monetti* di S. Chierlo. Quindi manifestò altri di quei fautori al Ministero inquirente, pel quale essendosi raccolti bastevoli indizi alla cattura di loro, ne rilasciò l' ordine, poi eseguito sui nominati *Dott. Pietro Palmieri, Giovanni Rosssi, Giuseppe Guzzini, Francesco Benassi* di Vergato, *Francesco Nanni* di Porretta, *e Dott Giacomo Vignaferri* bolognese, villeggiante a S. Chierlo predetto. Ciò accadeva in questa Provincia nel settembre, mentre sul Ravennate si scoperse che per altro modo, ma corrispondentemente alle su dette cospirazioni e trame, fino dai primi dell' agosto in una Villa denominata Pieve di Cesato, li *Agostino e Scipione* padre e figlio *Venturi e Giovanni* loro rispettivo nipote e cugino ex fratre, avevano pur essi attentato all' ordine pubblico. Per la qual cosa, essendo già tutti tre in carcere per altri delitti comuni, e cioè per furti, concussioni ed incendi, e quel Tribunale Civile e Criminale per inefficacia di risultanze avendo ordinato la sospensione degli atti, vennero posti alla dipendenza di questa Militare Commissione

La quale

Considerando che per spontanee rivelazioni, e per giuridiche confessioni in caput proprium di coinquisiti, per l'esistenza di più corpi di delitto, per moltissime deposizioni di testimoni, e per ogni maniera di congetture, e di legali indizi, risultarono in processo a sovrabbondanza di prove i caratteri costituenti la sussistenza in genere delle predette trame e cospirazioni in offesa della Maestà Sovrana, e cioè risultarono la unione ed il progetto dei faziosi d'insorgere contro l'augusto Sovrano e Padre, ed il Governo, dipendentemente da un prossimo supposto insorgimento nel Regno di Napoli, i loro trattati e le loro analoghe corrispondenze con taluni del medesimo Regno e con fuorusciti rifugiati in altri luoghi dell'estero, i loro accordi coi malintenzionati della Provincie ed anche della Romagna, e principalmente del Ravennate, le loro adunanze e conferenze nella città e fuori, i fatti preparativi di munizioni e d'armi, il denaro qua e là raccolto massime per mezzo e col giro clandestino di cambiali, e i perversi moltiplici adoperati modi per attrarre e predisporre quanti più potevano al loro abbominevole partito. Che se queste furono opere stoltamente ordite, e se non pervennero al vituperoso scopo cui erano dirette, come dedussero energicamente le difese, non fu però che mancassero d'ogni delittuosa deliberazione ed attitudine, e che non giungessero ai conati i più prossimi, interrotti non per volontà degli agenti, ma per l'energia e per le sollecitudini onde il Governo seppe guarentire la pubblica e privata sicurezza.

Considerando che mentre per gli anzidetti mezzi di prova non è a revocarsi in dubbio che delli prenominati coinquisiti in carcere, li *Filippo Violi, Angelo Cavazza, Giuseppe Masina, Cesare Ghetti, Luigi Turri, Dott. Pietro Palmieri, Giovanni Rossi, Francesco Nanni, Giuseppe Guzzini. Francesco Bennassi, Dott. Giacomo Vignaferri, Agostino. Giovanni* e *Scipione Venturi Longanesi* avessero chi più chi meno un'attiva dolosa parte nelle trame e cospirazioni di cui si tratta, non potrebbe affermarsi il medesimo degli altri coinquisiti *Dott. Gaetano Zani, Pietro Brazzetti, Taddeo Marti, Annibale Bonmartini*, e *Giuseppe Monetti*, contro dei quali per quanto gli atti presentino di gravi e fondate sospicioni, non sono però efficaci a rimuovere dall'animo del Giudice ogni ragionevole esitazione.

Considerando che i predetti coinquisiti erano gravati di cattive qualità e di pessima fama in materia politica, avendo i più avuta parte eziandio nelle vicende del 1831, che pressochè tutti furono trovati, all'atto del loro arresto, ritentori e possessori d'armi da

fuoco, da taglio, e di munizioni: che *Filippo Violi,* già famigerato contrabbandiere, fabbricò esso medesimo di tali munizioni, tenne adunanze e conferenze di capi cospiratori in propria casa, si adoperò di molto per sovvertire taluni, e trarli al partito rivoluzionario, fu in continui andarivieni dalla città alla campagna per favorire le mosse e servire agli ordini dei capi predetti, ed appalesò intenzioni le più ree di saccheggi, di rapine, e di private atroci vendette, che *Angelo Cavazza,* fu in continua asseciazione dei principali agenti e correi, e nella piena loro confidenza, intervenne a taluna delle criminose adunanze, e tenne lunga corrispondenza epistolare con emissari ben noti, e con altri faziosi, non essendo valse le amorevoli esortazioni dei congiunti per indurlo tampoco ad un contegno alquanto circospetto; che *Giuseppe Masina* e *Cesare Ghetti,* soci come di delitto, così di abitazione, dipendeva dai cenni di uno dei capi, conoscevauo altri dei cospiratori, e si tenevano pronti ad insorgere, appalesando il *Masina* un animo più caparbio e deliberato; che *Luigi Turri,* fratello germano del famigerato contumace Gaetano Turri (altro dei capi cospiratori, e poscia dei capi e conduttori delle bande ribelli) sciente del delitto vi prestava mano e favore, persino esponendo il proprio nome e credito in talune delle delittuose su enunciate cambiali; che li *Giovanni Rossi, Dott. Pietro Palmieri, Giuseppe Guzzini* e *Francesco Nanni,* erano strettamente uniti e collegati coi capi cospiratori di Bologna, e da Vergato e Porretta agivano principalmente per agevolare le corrispondenze e gli accordi fra essi capi ed i fuorusciti dell' estero, avendo in ciò, massime li *Rossi* e *Palmieri,* adoperato assai di attività e zelo; che li *Francesco Benassi* e *Dottor Giacomo Vignaferri* appartennero per lo meno alla delittuosa unione delli predetti *Rossi, Palmieri, Guzzini* e *Nanni,* scienti d' ogni loro operazione; e che infine li *Giovanni, Agostino* e *Scipione Venturi Longanesi* sebbene non consti abbastanza che si trovassero in relazione degli agenti e correi delle trame e cospirazioni predette, pure sommamente, massime i due primi, parteggiarono per esse con analoghi discorsi i più delittuosi ed eccitanti alla rivolta.

Considerando però che a fronte dei principali autori e motori delle trame e cospirazioni medesime, non essendo alcuno dei giudicabili pervenuto al massimo della colpabilità, per *l'articolo 13 del vigente Regolamento Penale,* può aver luogo a favore di ciascuno una minorazione di pena proporzionatamente alla contratta rispettiva responsabilità, e che quindi se riguardo al *Violi* imputabile, comparativamente agli altri, di un maggior dolo, può discendersi

di un grado della pena cui sarebbero condannati i predetti autori e motori principali, si potrà discendere di due rispetto alli *Cavazza, Rossi, Palmieri, Guzzini* e *Nanni* meno gravati, mentre poi per li *Masina, Ghetti, Turri, Bennassi* e *Vignaferri,* imputabili di un dolo anche minore, dovrà applicarsi una più sensibile minorazione. E circa li *Giovanni, Agostino* e *Scipione Venturi Longanesi,* limitandosi la loro colpabilità in parole costituenti un delitto di un genere suo proprio, non può applicarsi il precitato articolo 13 che a favore del solo *Scipione* in corrispettività degli altri due, concorrendo per esso circostanze sommamente attenuanti.

Considerando che indarno le difese con ingegnosissime ed eloquenti deduzioni si fecero a sostenere assai cose per la pretesa non imputabilità degl'inquisiti negativi, cui attribuirono tutto al più vani pensieri e stolti desiderii, ma non azioni che nei loro rapporti colla volontà comprendessero i caratteri e la forma di una qualunque correità e complicità nel delitto. Imperocchè già si vennero accennando i fatti onde gl'inquisiti stessi apparvero indubitatamente complicati nelle trame e cospirazioni predette; e si ebbero nei fatti medesimi le esterne non equivoche dimostrazioni di quelle ree intenzioni e deliberazioni, che nei delitti sopra tutti enormi di Lesa Maestà Sovrana, costituiscono sempre un oggetto più o meno grave di pena. E quanto alla non dubbia sussistenza di tali fatti, furono valutati i processuali risultamenti nel legale loro complesso, e giusta la impressione che produssero nella coscienza e nella ragione dei Giudici.

Considerando che non può valutarsi tampoco ciò che le stesse difese dedussero a pro degl'inquisiti confessi per esonerarli da pena, sull'appoggio della nota *Legge 5 §. fin. Cod. ad Legem Juliam Majestatis;* imperocchè la stessa Legge tratta di coloro che dopo di aver appartenuto a trame, ne manifestino, benchè tardi, le tuttavia occulte macchinazioni: al che, nel concreto caso, non adempirono i confessi per essere già state conosciute prima del loro arresto le macchinazioni stesse. Ed altronde l'odierna Legislazione, cui devesi attendere, rende esenti da pena soltanto coloro che, non essendo capi o principali complici nella sedizione, spontaneamente, o all'ordine del Magistrato, o all'intimazione della Forza si ritirassero e deponessero le armi (*articolo 87 del vigente Regolamento Penale*), e non contempla affatto la spontanea confessione di un delinquente, nemmeno per una qualunque diminuzione di pena.

Considerando quant' altro ec.

Visti gli *articoli 92, 91, 13, 58, 59, 63 e 29 del Regolamento sui delitti e sulle pene, 20 settembre 1832*, e gli *articoli 446, 675 e 676 del Regolamento organico, e di Procedura criminale 5 novembre 1831*, così concepiti:

Art. 92. « La sola cospirazione con giuramento, o senza, di » due o più individui d'insorgere contro il Sovrano e lo Stato, è » punita colla galera in vita ».

Art. 91. « Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promuovere » la rivolta, quando non hanno prodotto veruno risultato, sono pu- » niti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni ».

Art. 13. « I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali » nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo si è manifestato minore » di quello dell'agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi » di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti princi- » pali ».

Art. 58. « La galera a tempo si applica nella latitudine dei » seguenti tre gradi, cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai » quindici, e dai quindici ai venti ».

Art. 59. « In ogni grado potranno i Giudici, secondo le circo- » stanze, fare uso della rispettiva latitudine che crederanno giusta » da un anno all'altro, nello spazio degli anni, che è contenuto » nel grado ».

Art. 63. « L'opera pubblica ha due gradi, cioè da uno ai tre, » dai tre ai cinque anni ».

Art. 29. « La carcerazione che eccede tre mesi dev'essere con- » siderata per comprenderla nella durata della pena, qualora si » tratta di pena temporanea ».

Art. 446. « Se la dichiarazione porta che l'accusato non consta » abbastanza colpevole, viene posto provvisoriamente in libertà, ma » può riassumersi la procedura sul medesimo nell'intervallo sino » alla prescrizione, quante volte nuove prove o indizi vengano ad » acquistarsi, o vengano le precedenti a ricevere schiarimenti mag- » giori ed efficaci a distruggere lo stato d'incertezza che aveva » fatto dubitare della reità ».

Art. 675. « In questo caso s'ingiunge all'inquisito il precetto » di rappresentarsi ad ogni chiamata al sopraggiungere di nuovi » indizi, od all'acquistare nuova forza gl'indizi preesistenti, e con- » temporaneamente dal Tribunale se ne dà parte alla Polizia per » la sorveglianza del precettato

Art. 676. « Il precetto e la sorveglianza durano per un anno, » nel decorso del quale, se il precettato vuole allontanarsi dal luogo

» in cui ha ricevuto il precetto, deve ottenerne dal Tribunale la
» licenza, che si rilascia gratuitamente ».

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO

La Commissione Militare nell'intima convinzione della propria coscienza, ad unanimità di voti, ha dichiarato e dichiara constare in via generica e specifica nel modo enunciato del delitto di cospirazione d'insorgere contro il Sovrano e lo Stato, ed ha condannato e condanna colla stessa unanimità

*Filippo Violi* alla galera per anni quindici.

*Angelo Cavazza, Pietro Palmieri* e *Giovanni Rossi* alla galera per anni dieci.

*Giuseppe Guzzini* e *Francesco Nanni* alla galera per anni otto.

*Giuseppe Masina* alla galera per anni sei.

*Cesare Ghetti, Luigi Turri, Giacomo Vignaferri* e *Francesco Bennassi* alla galera per anni cinque.

Riguardo poi alli *Agostino Giovanni* e *Scipione Venturi Longanesi,* pure ad unanimità di voti, ha dichiarato e dichiara constare in genere ed in ispecie dei prenunciati discorsi tendenti a promuovere la rivolta nel senso della predetta cospirazione, ed ha condannato e condanna *Agostino* e *Giovanni* a cinque anni d'opera pubblica, e *Scipione* ad un anno della medesima pena.

Ha inoltre condannato e condanna colla stessa unanimità tutti i suddetti in solido al pagamento e rimborso delle spese di processo e vitto, e di quant'altro ecc. verso lo Stato.

Tutte le suespresse pene avranno cominciato a decorrere per ogni condannato dal primo giorno dopo i tre mesi della sua carcerazione, non compreso, riguardo ai *Venturi,* la carcerazione sofferta in precedenza per titoli comuni fino a tutto il 20 marzo corrente anno.

E quanto alli *Gaetano Zani, Pietro Brazzetti, Taddeo Marti, Annibale Bonmartini* e *Giuseppe Monetti,* sempre ad unanimità di voti, ha ordinato ed ordina che si dimettano in provvisoria libertà a termini e per gli effetti degli articoli 446, 675, 676 del cit. Reg. Org. e di Proc. Crim.

Siccome poi negli atti, oltre quelli che furono nominati in altra Senteza, figurano come contumaci, ed urgentemente indiziati massime li *Gaetano Buttrigari, Anselmo Carpi, Giovanni Righi, Pasquale Saragoni, Gaetano* e *Raffaele* fratelli *Colombarini, Francesco Zani,* tutti di Bologna, *Carlo Bartoli* detto *Carlotto,* di Porretta, così ha prescritto che s'inculchi di nuovo per la cattura di loro.

E così ha giudicato e giudica per la verità, per la giustizia, e per l'altrui esempio, incaricando il sig. Giudice Commissario Relatore di redigere la motivata Sentenza.

Stanislao Tenente Colonnello Freddi, Presidente.
Florido Tenente Colonnello Allegrini, Giudice.
Ignazio Conte Maggiore Saracinelli, Giudice.
Paolo Cavaliere Capitano Sampieri, Giudice.
Giuseppe Cavaliere Capitano Martinelli, Giudice.
Luigi Tassoni Attuario Commisario.

GOVERNO PONTIFICIO
COMMISSIONE MILITARE
SEDENTE IN BOLOGNA.

Vista la premessa Sentenza proferita nei giorni 4 e 5 novembre 1844.

Vista la superiore dichiarazione portante che, rassegnatasi al Santo Padre la medesima Sentenza, la Santità Sua per tratto della Sovrana Sua Clemenza si è benignamente degnata di ridurre a pro del condannato *Cesare Ghetti* a due soli anni la pena decretata di cinque anni di galera, non dando nel restante ordini in contrario.

Visto quant'altro ecc.

SI ORDINA

Che previa intimazione ad ognuno dei giudicati della Sentenza, vengano subitamente dimessi dal carcere nei prescritti termini i detenuti *Gaetano Zani, Pietro Brazzetti, Taddeo Marti, Annibale Bonmartini* e *Giuseppe Monetti,* e vengano gli altri detenuti condannati tradotti alla espiazione della rispettiva pena.

Dalla residenza della Commissione Militare questo giorno 23 dicembre 1844.

Il Giudice Commissario Relatore
A. Avv. Fontana.

## Allegato 12.

N. 1495 Prot. Ris. Circolare

IL DIRETTORE DI POLIZIA

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI BOLOGNA.

Il 27 Agosto 1843.

Essendo del più alto interesse del Governo l'arresto dei retro-descritti individui prevenuti di gravi delitti, prego V. S. di dare immediatamente gli ordini correlativi onde sia eseguito l'arresto stesso nel caso venissero scoperti in codesta Giurisdizione.

Ed affinchè si renda sempre più attiva ed energica la esecuzione di quest ordine, Ella prometterà un premio di Sc. 300 a chiunque consegnerà o farà conseguire alla giustizia uno dei designati individui.

A quest'oggetto Ella darà alla presente disposizione la massima pubblicità.

In questo incontro, con sentimenti di distinta stima, mi confermo

Di V. S.

Il Colonnello Direttore di Polizia
F. Cav. Curzi.

Sig.

| Numero progressivo | Cognome e Nome | Patria | Condizione | Età Anni | Statura | Capeli | Fronte | Ciglia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietramellara Marchese Pietro. | Bologna. | Nobile. | 39 | Alta. | Castagni chiari. | Giusta. | Casta-gne. |
| 2 | Tanara Marchese Sebastiano. | Idem. | Idem. | 28 | Idem. | Castagni scuri. | Regolare | Casta-gne. |
| 3 | Zambeccari Conte Livio. | Idem. | Idem. | 40 | Media. | Neri. | Spaziosa | Nere. |
| 4 | Biancoli Conte Oreste. | Bagna-cavallo. | Possidente. | 36 | Giusta. | Castagni | Idem. | Casta-gne. |
| 5 | Muratori Dottor Pasquale. | Bologna. | Chirurgo ma senza matri-cola. | 36 | Alta. | Neri. | Regolare | Nere. |
| 6 | Muratori Saverio. | Idem. | Meccanico. | 33 | Idem. | Idem. | Idem. | Idem. |
| 7 | Turri Gaetano. | Idem. | Possidente e ramaio. | 38 | Alta. | Idem. | Spaziosa | Casta-gne. |
| 8 | N. Giovannino detto il Roma-gnolo. | Di Ro-magna. | | Circa 25 | Bassa. | Neri. | Media. | Nere. |

| Naso | Bocca | Viso | Barba | Mento | Carnagione | Corporatura | Segni particolari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regolare | Media. | Oblungo | Castagno chiaro. | Ovale. | Pallida. | Snella. | Con mustacchi, e barbino. |
| Aquilino | Regolare | Ovale. | Castagno scuro. | Idem. | Naturale. | Idem. | Con baffi color castagno chiaro. |
| Lungo. | Grande. | Scarmo. | Nera. | Idem. | Piuttosto bruna. | Idem. | Con baffi e barba nera. |
| Regolare | Media. | Piuttosto tondo | Castagno e lunga. | Tondo. | Naturale. | Robusta. | Con baffi e barba lunga sotto il mento color castagno. |
| Idem. | Regolare | Tondo. | Nera, folta e lunga. | Ovale. | Olivastra. | Snella. | Con baffi e barba lunga e folta sotto il mento. |
| Profilato. | Idem. | Ovale. | Nera. | Idem. | Bruna. | Piuttosto piena | Con baffi e barba sotto il mento. |
| Giusto. | Idem. | Tondo. | Castagno scuro. | Tondo. | Idem. | Piena. | Con barba molto lunga. |
| Grosso. | Idem. | Ovale. | Nera, e lunga sotto il mento. | Ovale. | Bruna. | Piena e robusta. | Con barba nera e lunga sotto il mento. |